Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 230 del 2 ottobre 1997 - Serie generale

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 201

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 9 settembre 1997, n. **D/686.**

A) **Disposizioni integrative alle circolari ministeriali numero D/478/94, n. D/1289/95 e n. D/617/97 concernenti le procedure e le modalità di applicazione della riforma della politica agricola comune nel comparto delle «Grandi colture» e del settore del riso, a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea e dalla Commissione CE per la campagna di commercializzazione 1997-98. *B)* Varietà di grano duro ammissibili alla corresponsione dell'aiuto supplementare comunitario previsto dal regolamento CEE del Consiglio numero 1765/92, per la campagna di semina 1997-98.**

SOMMARIO

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 9 settembre 1997, n. **D/686.**

A) **Disposizioni integrative alle circolari ministeriali n. D/478/94, n. D/1289/95 e n. D/617/97 concernenti le procedure e le modalità di applicazione della riforma della politica agricola comune nel comparto delle «Grandi colture» e del settore del riso, a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea e dalla Commissione CE per la campagna di commercializzazione 1997-98. *B)* Varietà di grano duro ammissibili alla corresponsione dell'aiuto supplementare comunitario previsto dal regolamento CEE del Consiglio n. 1765/92, per la campagna di semina 1997-98.**

Agli Assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano
All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
All'Ente nazionale Risi
Agli Enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni
Agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni
Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene, alimenti e nutrizione
Al Ministero dell'ambiente - Direzione generale A.R.S.
Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette - Direzione centrale servizi doganali - Div. XI S.D.
Alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche
Alle Prefetture
Ai Commissari di Governo
Alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali
Al Comando carabinieri tutela norme comunitarie agroalimentari
Al Comando centro di polizia della guardia di finanza
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana - CONFAGRICOLTURA
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti - COLDIRETTI
Alla Confederazione italiana agricoltori - CIA
Alla Confederazione produttori agricoli - COPAGRI
All'Associazione interpr.le semi oleosi - AISO
All'Associazione italiana dell'industria olearia - ASSITOL
A tutte le altre Organizzazioni professionali agricole
Al Comitato intersindacale risicoltori italiani - c/o Ente Risi
All'Associazione industrie risiere italiane - AIRI
All'Unione industrie risiere - UNIONRISO
All'Associazione nazionale cerealisti
All'Unione industriali pastai italiani - UNIPI
All'Associazione mugnai e pastai d'Italia - ITALMOPA
All'Unione nazionale associazioni cerealicoltori e semi oleaginosi
All'Istituto nazionale della nutrizione
All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura
Al Centro nazionale per lo sviluppo delle forme associative e cooperative
All'Ente nazionale sementi elette
All'Associazione dei costitutori - AISS
All'Assoseme
All'Associazione degli industriali di Capitanata
All'Associazione sementieri mediterranei - ASSEME
Alla Confederazione cooperative
All'Istituto di cerealicoltura
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
All'Unione italiana tra associazioni produttori di frumento
All'Ufficio strutture
Alle Divisioni VII, IX e X

A) - SETTORE "GRANDI COLTURE"

Il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea nel corso della Sessione del 23, 24 e 25 giugno 1997 ha, fra l'altro, adottato provvedimenti di modifica del regolamento CEE n. 1765/92, che ha istituito un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni "seminativi", nonché del regolamento CE n. 3072/95, relativo alla riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato nel settore del riso. Detti provvedimenti riguardano :

1. la facoltà accordata agli Stati Membri di suddividere le aree di base nazionali in sotto superfici di base di dimensioni minori;
2. la fissazione del tasso di messa a riposo obbligatorio, prevista dal regime di sostegno sopra menzionato, per la campagna di commercializzazione 1998/99, corrispondente alla campagna di semina 1997/98;
3. la fissazione dell'importo della compensazione al reddito per il settore del riso per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e seguenti;
4. il riconoscimento della compatibilità dell'aiuto alle sementi di cui al reg. CEE del Consiglio n. 2358/71 con la compensazione al reddito di cui al reg. CE n.3072/95.

La Commissione CE ha, inoltre, adottato i seguenti regolamenti concernenti :

- la fissazione degli importi di riferimento regionali previsionali per i semi oleosi relativamente alla campagna di commercializzazione 1997/98;

- le disposizioni che integrano, modificano e sostituiscono quelle contenute nel regolamento CEE n. 334/93 in materia di utilizzo delle superfici ritirate dalla produzione, allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione nella Comunità di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale.

Ciò premesso, si precisa quanto in ordine alle singole misure sopra indicate.

//////////// o \\\\\\\\\\\\

AREE DI BASE NAZIONALI: SUDDIVISIONE IN SOTTO SUPERFICI.

Il Consiglio con regolamento n. 1422/97 del 22 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L/196 del 24/07/1997, ha, fra l'altro, adottato la disposizione che consente agli Stati Membri di optare, a determinate condizioni, per la suddivisione di ciascuna delle aree di base nazionali (mais e altri cereali) in superfici di base di dimensioni minori.

L'applicazione attuata a livello di sub superfici di base <u>deve</u> avere, per lo Stato membro interessato, le stesse conseguenze che risulterebbero dall'applicazione della misura a livello nazionale.

Ciò significa che, in termini finanziari, in presenza di un accertato superamento dell'area di base di competenza, l'ammontare finanziario totale della penalità deve essere recuperato, totalmente o parzialmente, riducendo gli importi delle compensazioni solo agli agricoltori operanti nelle sub aree ove e stato registrato lo sforamento.

In tale contesto, va da sé che anche una percentuale minima di superamento comporta un onere unitario che, se riferito alla superficie di base nazionale, risulta di trascurabile entità. Se, invece, riguarda una o più aree di base, assume un valore molto piu rilevante e potrebbe, in taluni casi, risultare insostenibile per gli agricoltori locali interessati. In altri termini, l'entità della riduzione dell'importo in causa è **inversamente proporzionale** al numero di ettari assoggettati alla penalità in causa .

L'Amministrazione italiana, tenuto conto di quanto sopra esposto, e giunta nella determinazione di non avvalersi di tale facoltà e, di conseguenza, di non dare attuazione alla detta disposizione per la prossima campagna di commercializzazione (1998/99), corrispondente alla campagna di semina (1997/98).

Pertanto, resta confermato il regime sanzionatorio previsto al titolo V° della circolare n. D/478 del 10/08/1994, pubblicata nel supplemento ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 02/09/94, n. 205.

TASSO DEL RIPOSO DELLE TERRE PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1998/99, CORRISPONDENTE ALLA CAMPAGNA DI SEMINA 1997/98.

Limitatamente alla campagna di commercializzazione 1998/99, corrispondente alla campagna di semina 1997/98, detto tasso è stato fissato, con regolamento n. 1469/97 del 12 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 200 del 29 luglio 1997, nella misura del 5% delle superfici che saranno dichiarate nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di cereali, semi oleosi e piante proteiche e riguarda ovviamente i produttori che operano nel cosiddetto regime generale.

In caso di trasferimento dell'obbligo di riposo delle terre ad altro produttore, quest'ultimo e tenuto ad aumentare detto tasso di un punto percentuale (5% + 1% = 6%) .

Si precisa, altresì, che con il predetto regolamento il Consiglio ha altresì prorogato **per la prossima campagna di semina 1997/98** la disposizione di deroga, adottata in vista del raccolto 1996, in base alla quale, in caso di superamento delle aree di base, non si applica la disposizione di cui al paragrafo 6 - secondo trattino dell'art.2 del regolamento CEE n. 1765/92 che prevede, per i produttori che operano nel regime generale, l'obbligo della messa a riposo straordinario, senza compensazione, di una superficie aggiuntiva pari alla percentuale dello splafonamento constatato.

SETTORE DEL RISO.

a) Fissazione dell'importo della compensazione al reddito;

Il regolamento CE n. 3072/95 del 22 dicembre 1995, relativo all'Organizzazione Comune di Mercato nel settore del riso all'articolo 6, punto 3, ha fissato gli importi delle compensazioni per il triennio 1997/98 - 1999/2000.

Il Consiglio colmando una lacuna riscontrata nella precedente regolamentazione, ha determinato l'importo della compensazione applicabile per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e seguenti. Detto importo risulta pari a 318,01 ECU/ettaro di superficie investita a risone.

Le disposizioni di applicazione del regime di sostegno in causa, riportate nella circolare ministeriale n. D/617 del 21 dicembre 1996, pubblicata nel supplemento ordinario n.10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.15 del 20 gennaio 1997, restano invariate per la prossima campagna, salvo eventuali, ulteriori misure che, a livello del Comitato di Gestione, dovessero risultare necessarie in prosieguo di tempo.

b) Riconoscimento della compatibilità dell'aiuto alle sementi (reg. CEE n. 2358/71) con la compensazione al reddito prevista dalla riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato.

Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta che preveda l'inclusione delle sementi di riso nell'organizzazione comune di mercato del riso di cui al regolamento CE n. 3072/95, affinché i produttori di sementi possano fruire sia della compensazione prevista dalla riforma del settore in causa, per compensare la riduzione del prezzo di intervento, sia dell'aiuto alle sementi previsto dal reg. CEE n. 2358/71, relativo all'Organizzazione Comune di mercato delle sementi.

Si fa riserva, pertanto, di ulteriori precisazioni in merito per quanto concerne tempi, modalità e condizioni di accesso alla misura non appena il Consiglio CE avrà deliberato sulla preannunciata proposta della Commissione.

IMPORTI DI RIFERIMENTO REGIONALI PREVISIONALI PER I SEMI OLEOSI

La Commissione CE, con regolamento CE n. 1394/97 del 18.07.1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L/ 190 del 19.07 1997, ha determinato gli importi di riferimento regionali previsionali, nonché il livello degli anticipi della compensazione al reddito per i semi oleosi applicabili per la campagna di commercializzazione 1997/98, corrispondente alla campagna di semina 1996/97.

La Commissione, con il suddetto regolamento, ha confermato per l'Italia gli importi approvati la scorsa campagna e riportati nella circolare n. D/62 del 15 luglio 1996 - allegato I, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 luglio 1996, n. 176 .

Pertanto, l'A.I.M.A. provvederà al pagamento degli anticipi della compensazione di cui trattasi nella misura del 50% degli importi di cui al predetto **allegato I della circolare n.D/62/96.**

UTILIZZO DELLE SUPERFICI MESSE A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI MATERIE PRIME DA TRASFORMARE, IN VIA PRINCIPALE, IN PRODOTTI DESTINATI AD USI NON ALIMENTARI.

La Commissione CE con il regolamento n. 1586/97 del 29 luglio 1997, che ha abrogato il regolamento CE n.334/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L.215 del 7. 8. 1997, ha dettato modalità di applicazione relative alla materia in questione, apportando talune modifiche ed integrazioni alla normativa vigente.

Per tener conto di tali modifiche ed integrazioni, conservando, altresì, l'impianto normativo preesistente, le disposizioni nazionali in materia, contenute nel Titolo III della circolare ministeriale n.D/1289 del 28 novembre 1995, pubblicata nel supplemento ordinario n.155 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.303 del 30 dicembre 1995, sono integralmente sostituite dalla disciplina seguente.

L'art. 7, comma 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, prevede la possibilità di destinare le superfici, messe a riposo ai sensi dello stesso regolamento, alla coltivazione di talune materie prime al fine dell'ottenimento, in via principale, nella Comunità, di prodotti non utilizzabili per il consumo umano o animale.

Le superfici in causa sono eligibili alla compensazione prevista per il riposo dei terreni effettuato ai sensi della succitata disposizione comunitaria, nonché a quelle contemplate dal regolamento n.762/94. Tuttavia in deroga all'art.3, par. 4, secondo trattino di tale regolamento le superfici interessate non debbono rimanere a riposo a decorrere dal 15 gennaio

I terreni ritirati dalla produzione possono ugualmente essere coltivati per la produzione di barbabietola da zucchero, del topinambur e di radici di cicoria, ma senza diritto ad alcuna compensazione.

Nei riguardi di dette superfici si applicano, comunque, tutte le disposizioni comunitarie e nazionali relative al regime in causa.

Inoltre, si precisa che dalla barbabietola non puo essere ottenuto zucchero, ne come prodotto intermedio, ne come coprodotto o sottoprodotto.

1 - Soggetti destinatari della misura

Essi sono:

- il "richiedente", e cioè il titolare della domanda di pagamento della compensazione spettante per il ritiro obbligatorio dei "seminativi" dalla produzione;
- il "collettore", e cioè colui che acquista per proprio conto le materie prime in causa ai fini della cessione al "primo trasformatore";
- il "primo trasformatore", e cioè colui che, impiegando le materie prime, procede alla loro trasformazione al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'allegato III.

I soggetti sopra identificati sono tenuti a stipulare un contratto di coltivazione e di acquisto il cui contenuto è precisato al successivo punto 4.

2 - Campo di applicazione e operazioni di equivalenza.

Le materie prime a ciclo annuale (v.allegato I del regolamento CE n. 1586/97), limitatamente alle specie e varietà ammesse, o a ciclo pluriennale (v.allegato II del predetto regoalmento) che ai sensi del regime in causa possono essere coltivate sui terreni ritirati dalla produzione, sono riportate rispettivamente negli allegati I e II della presente circolare.

I prodotti finiti che possono essere ottenuti dalla lavorazione delle materie prime di cui sopra sono riportati nell'allegato III.

A rigore, la materia prima, il prodotto intermedio ed i sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle predette materie prime devono essere, **in via principale ed immediata, destinati ad usi non alimentari**. Tuttavia, per tener conto di particolari e motivate esigenze operative del "collettore" o del "primo trasformatore", è consentito ricorrere al sistema dell'equivalenza.

Ciò vuol dire che, ai fini del soddisfacimento del principio di base del regime in causa, e cioè la destinazione dei prodotti finiti ad uso non alimentare, i soggetti sopra richiamati possono, in prima istanza,. collocare sul mercato, per uso alimentare, la materia prima, i prodotti intermedi o i sottoprodotti con l'obbligo di destinare una quantità equivalente, anche sul piano qualitativo. ad usi non alimentari per la fabbricazione di prodotti finiti di cui all'allegato III.

Qualora i soggetti in causa intendano far ricorso a detta possibilità, sono tenuti, in via preventiva e per singola operazione, a darne immediata comunicazione all'AIMA, rimettendo contestualmente alla stessa Azienda una scheda informativa, debitamente sottoscritta, contenente almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del "collettore" o del "primo trasformatore" se persona fisica, o ragione sociale se persona giuridica, relativo indirizzo, nonché partita IVA o codice fiscale;

- motivi che giustificano il ricorso al sistema di equivalenza;

- tipo e quantità del prodotto oggetto di scambio con riferimento al numero della domanda di compensazione e al numero del contratto di coltivazione;

- utilizzazione del prodotto equivalente sul mercato nazionale o per la consegna verso altro Paese membro;

- prezzi e caratteristiche tecnologiche e merceologiche dei prodotti oggetto di scambio;

- generalità, o ragione sociale, ed indirizzo del soggetto che utilizza la quantità equivalente, nonché codice fiscale o partita IVA;

- data entro cui la quantità equivalente sarà utilizzata.

Si precisa, in ogni caso, che la trasformazione della materia prima in uno o più prodotti finiti non alimentari deve essere effettuata improrogabilmente entro il 31 luglio del secondo anno successivo a quello del conseguimento del raccolto.

L'AIMA, ricevuta la comunicazione della ditta intesa a operare con il sistema dell'equivalenza, ed accertata la regolarità della domanda presentata, emette in favore dell'operatore richiedente la relativa autorizzazione che, qualora la quantità equivalente venga utilizzata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, deve anche essere notificata da parte della stessa Azienda all'Autorità competente di quest'ultimo Paese per gli adempimenti di competenza.

Il soggetto che ottiene l'autorizzazione di cui trattasi e tenuto a comunicare all'AIMA:

- con sufficiente anticipo rispetto all'inizio dell'operazione stessa, le date di consegna della materia prima, del prodotto intermedio o sottoprodotto, oggetto di equivalenza, all'acquirente, di cui dovrà essere indicato il nome e l'indirizzo, in modo da consentire alla predetta Azienda l'espletamento delle necessarie verifiche concernenti, tra l'altro, la corrispondenza quali-quantitativa tra i prodotti oggetto di equivalenza;

- le generalità del soggetto che fornisce il prodotto equivalente e le quantità che, a titolo di reintegro, saranno utilizzate per la fabbricazione dei prodotti finiti previsti dal presente regime con i relativi prezzi e caratteristiche tecnologiche e merceologiche.

Il "collettore" o il "primo trasformatore" è tenuto anche a compilare il quadro "B" della dichiarazione di consegna successiva conforme al modello di cui all'**allegato IX** della presente circolare.

3 - Domanda di compensazione.

L'agricoltore, ai fini dell'acquisizione della compensazione spettante per le superfici messe a riposo, deve depositare presso l'AIMA, ogni anno entro il termine previsto, in duplice copia, la relativa domanda di compensazione, redatta sulla base del modello che verrà successivamente predisposto da questa Amministrazione e distribuito dall'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, secondo le modalità di trasmissione di cui al **titolo VI,** capitolo 1, primo capoverso, lettera b) della circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994, identificando nell'apposito spazio, le superfici su cui sono coltivate le materie prime riportate **nell'allegato I**.

Salvo gli adempimenti di ordine generale, per quanto riguarda le colture riportate **nell'allegato II**, si rinvia alle specifiche disposizioni contenute al successivo punto 15.

Il produttore, per ciascuna particella messa a riposo, per ciascuna materia prima coltivata sullo stesso appezzamento, e per ciascun anno, è tenuto, a riportare nella domanda di compensazione le seguenti informazioni:

- **la specie della materia prima e relativa varietà ;**
- **la resa prevista per ciascuna specie e varietà.**

Nel caso in cui un'azienda coltivi la stessa specie o varietà anche su terreni non assoggettati al ritiro dalla produzione, questa specie o varietà deve essere indicata in modo separato nella domanda, sia in termini di quantità ottenibile, sia con riferimento agli appezzamenti investiti, di cui occorre precisare la localizzazione, offrendo elementi certi di identificazione.

Alla domanda di compensazione deve essere, inoltre allegato, secondo modalità di cui al successivo punto 5, il contratto stipulato con il "collettore" o "primo trasformatore" che costituisce, pertanto, parte integrante della stessa domanda.

4 - Contratto di coltivazione e di acquisto.

Il contratto di coltivazione, pena la irricevibilità, deve essere compilato in ciascuna parte senza correzioni o abrasioni, datato e firmato dalle parti contraenti. Il richiedente è tenuto alla stipula del contratto in questione in tempo utile per consentire al "collettore" o al "primo trasformatore" di depositare lo stesso contratto, rispettando le date di cui al successivo punto 5.

Tale contratto deve essere redatto in otto esemplari autoricalcanti numerati progressivamente con l'indicazione del codice di riconoscimento attribuito dall'AIMA a ciascun "collettore" o "primo trasformatore", sottoscritto in originale dai soggetti interessati, su ciascun esemplare in modo separato, su modello conforme all'allegato IV della presente circolare,

e deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali di informazione e di impegno la cui sussistenza è verificata dal produttore al momento della sottoscrizione dello stesso:

a) il nome e l'indirizzo delle parti contraenti;

b) la durata del contratto;

c) la specie coltivata di ciascuna materia prima e la relativa superficie ;

d) la quantità totale prevedibile di materia prima, per ciascuna specie, nonché le condizioni di consegna. Detta quantità dovrà risultare almeno pari alle rese previste dall'AIMA e dalla stessa indicate per ciascuna regione omogenea, tenendo conto:

- per i **cereali**, dei rendimenti agronomici risultanti dal piano di regionalizzazione di cui all'allegato XV della circolare ministeriale n. D/1289 del 28 novembre 1995;

- per le **piante proteiche**, il **lino non tessile** e **i prodotti non considerati da detto piano**, delle rese di riferimento più recenti, rilevate dall'ISTAT per la "regione" in causa, o, in mancanza, di quelle disponibili per la "regione" più vicina che presenta le stesse caratteristiche orografiche;

- per i **semi oleosi,** delle rese medie risultanti dalle dichiarazioni di raccolta presentate per le campagne precedenti. Nel caso di nuovi produttori, è presa a riferimento la resa specifica della zona agricola ove è ubicata l'azienda.

In deroga a quanto sopra precisato, qualora si tratti di coltivazioni effettuate su terreni ubicati in areali a bassa produttività, il coltivatore "richiedente" potrà far riferimento ad un rendimento specifico attestato da perizia giurata resa da un tecnico iscritto nel relativo ordine, albo o collegio;

e) le principali utilizzazioni finali della materia prima; per ciascuna di tali utilizzazioni occorre rispettare il principio secondo il quale il valore economico dei prodotti non alimentari ottenuti dalla trasformazione della materia prima di cui trattasi deve essere superiore al valore di tutti gli altri prodotti, compresi i coprodotti e i sottoprodotti, destinati al consumo umano o animale, derivanti dalla stessa trasformazione.

In buona sostanza, come meglio precisato al successivo punto 11, la somma dei valori di mercato dei prodotti non alimentari ottenuti dalla materia prima, di cui **all'allegato I,** deve essere superiore a quella di tutti i coprodotti (prodotti collaterali, sottoprodotti, ecc.), derivanti dallo stesso processo di trasformazione, destinati all'alimentazione umana e/o animale;

f) l'impegno del "collettore" o del "primo trasformatore" a fornire all'AIMA, **al più tardi entro il 30 novembre di ciascuna campagna, gli elementi tecnici concernenti il processo di trasformazione delle materie prime di cui trattasi, nonché quelli economici;**

g) la quantità prevedibile di sottoprodotti da utilizzare eventualmente per usi non alimentari, qualora il contratto stesso riguardi i semi di colza, di ravizzone, di girasole e di soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 90 e 1201 00 90;

h) l'impegno del coltivatore "richiedente" di **consegnare l'intera quantità** di materia prima raccolta sulle superfici oggetto di contratto;

i) l'impegno del "collettore" o del "primo trasformatore" a ritirare la totalità della materia prima raccolta e di garantirne, costituendo apposita cauzione, l'utilizzazione nella Comunità per la fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui all'**allegato III**;

l) l'impegno delle parti contraenti di comunicare all'AIMA le eventuali modifiche e/o risoluzione del contratto secondo i termini e le modalità previste nel successivo punto 5.

Inoltre, l'AIMA potrà, al fine di un più efficace controllo, prescrivere ulteriori informazioni e/o impegni.

Per una migliore comprensione, è bene far presente che:

- la domanda di compensazione al reddito ha lo scopo di individuare le superfici totali investite a ciascuna specie e varietà, nonché la relativa produzione di materie prime da destinare ad usi non alimentari;

- il **contratto di coltivazione e di acquisto** fissa, tra l'altro, le obbligazioni del coltivatore "richiedente" e dell'acquirente, sia esso "collettore" o "primo trasformatore".

In applicazione di quanto disposto dal par. 5 dell'art. 4 del regolamento n.1586/97, per ciascuna materia prima coltivata su terreni ritirati dalla produzione è fatto obbligo di stipulare uno specifico contratto.

Le comunicazioni effettuate in materia da parte dell'agricoltore, del "collettore" o del "primo trasformatore" devono sempre menzionare i dati di riferimento del contratto.

5 - Deposito e modifica del contratto.

L'originale del contratto, in duplice esemplare, concernente sia la parte compilata e sottoscritta dal coltivatore che quella compilata e sottoscritta dal "collettore" o dal "primo trasformatore", devono essere rimessi all'AIMA, in allegato alla domanda di compensazione, da parte del coltivatore "richiedente", il quale ne conserva una copia.

Dei quattro esemplari restanti, due copie sono trattenute dal "collettore" o dal "primo trasformatore" e le altre depositate a cura dello stesso presso l'AIMA.

Il "collettore" o il "primo trasformatore" e tenuto a soddisfare gli adempimenti di cui sopra nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre le date sottoindicate, pena la irricevibilità dello stesso contratto:

a) il 31 dicembre per le materie prime di cui all'allegato I, seminate dal 1° luglio al 31 dicembre dello stesso anno;

b) entro la data di presentazione della domanda di compensazione per le materie prime di cui al medesimo allegato I, seminate tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dello stesso anno.

Il "collettore" o il "primo trasformatore" ha, altresì, l'obbligo di fornire all'AIMA, entro le predette date, le informazioni inerenti i contratti, su tabulato cartaceo e su supporto magnetico, secondo un tracciato definito dalla stessa Azienda e comunicato agli interessati, unitamente ad una dichiarazione di responsabilità che attesti la rispondenza tra i dati del tabulato e quelli del supporto magnetico.

La modifica o la risoluzione del contratto di coltivazione produce effetti diversi nei riguardi delle parti contraenti in funzione anche dell'arco temporale nel quale tali situazioni si verificano.

Infatti, l'agricoltore, se il contratto viene modificato o risolto dopo la data di presentazione della domanda di compensazione contemplata dal reg. CEE n.1765/92, conserva il relativo diritto solo se provvede ai seguenti adempimenti:

- informa l'AIMA della modifica o della risoluzione del contratto al fine di consentire l'effettuazione dei necessari controlli;
- effettua la comunicazione in questione entro la data finale fissata per le variazioni della domanda di compensazione.

Nelle suddette ipotesi di modifica o di risoluzione del contratto, lo stesso coltivatore, per conservare il diritto alla compensazione, deve rispettivamente rimettere a riposo le superfici non più oggetto del contratto o la totalità delle stesse, e non può né vendere, né cedere, né altrimenti utilizzare la corrispondente materia prima che deve essere distrutta o interrata in presenza di un funzionario della Regione operante nel settore agricolo o sanitario, che avrà cura di rilasciare apposita attestazione all'agricoltore, il quale e tenuto a trasmetterla immediatamente all'AIMA.

La stessa procedura deve essere applicata nell'ipotesi di irricevibilità dei contratti in caso di di modifica o di risoluzione degli stessi.

Fatto salvo quanto previsto in precedenza, qualora il coltivatore "richiedente" non sia in grado di fornire, per accertate e documentate cause di forza maggiore, la materia prima indicata nel contratto, lo stesso puo essere modificato o risolto.

In particolare, qualora, sempre per causa di forza maggiore, si verifichi una significativa riduzione delle rese e delle quantità raccolte rispetto a quelle riportate nel contratto, i contraenti provvedono a compilare il modello di cui all'allegato V, rimettendolo immediatamente all'AIMA e, comunque, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di raccolta e di consegna.

A tale modello va allegata la documentazione rilasciata da un funzionario della Regione competente per territorio ed operante nel settore agricolo dalla quale risulti la sussistenza dell'evento invocato.

Inoltre, il coltivatore interessato per mantenere il diritto alla compensazione è tenuto a :

- rimettere a riposo le terre in questione, previa autorizzazione dell'AIMA. Detta autorizzazione deve intervenire **entro 15 giorni** dalla comunicazione in questione. Trascorso inutilmente tale periodo, l'autorizzazione si intende concessa;
- non vendere, né cedere e ne altrimenti utilizzare la materia prima oggetto del contratto che deve essere distrutta o interrata in presenza di un funzionario della Regione operante nel settore agricolo o sanitario, che avrà cura di rilasciare apposita dichiarazione all'agricoltore, il quale è tenuto a trasmetterla immediatamente all'A.I.M.A.

In caso di mancato adempimento, la domanda di compensazione e rigettata nella legittima presunzione di incoerenza tra l'entità del raccolto previsto e quello effettivamente conseguito.

Per contro, qualora il contratto venga modificato o risolto **prima della data prevista** per il deposito delle variazioni alla domanda di compensazione il "collettore" o il "primo trasformatore" e tenuto a far pervenire all'AIMA, entro la predetta data, la copia del contratto modificato o rescisso, redatto sulla base del modello conforme **all'allegato IV** della presente circolare.

I contratti dichiarati irricevibili devono costituire oggetto di una informazione scritta da parte dell'AIMA diretta alle parti contraenti che deve anche precisare i motivi del rigetto.

Qualora una delle parti contraenti risieda in un altro Stato membro, l'AIMA avra cura di informare la competente Autorità nazionale.

Il "collettore" o il "primo trasformatore" ha facoltà di modificare le utilizzazioni principali riportate alla lettera e) del precedente punto 4 a condizione che abbia ricevuto la materia prima da parte del richiedente ed abbia dato comunicazione all'AIMA in ordine alla quantità di materia prima ricevuta almeno nella misura del 90 % della quantità riportata nel contratto , specificando la specie e la varietà, nonché il nome e l'indirizzo della parte contraente che gli ha consegnato detta materia prima , il luogo di consegna ed il riferimento al contratto in questione.

La modifica delle utilizzazioni finali e effettuata nel rispetto delle condizioni riportate al precedente punto 4, lettera e).

6- Riconoscimento del "primo trasformatore" e del "collettore

Ai fini di una migliore organizzazione del servizio di controllo, l'A.I.M.A. procede al riconoscimento, secondo le disposizioni di cui è detto in seguito, del "primo trasformatore" e del "collettore".

Sono considerati "primo trasformatore" e "collettore" riconosciuti le persone fisiche o giuridiche direttamente responsabili di un'impresa di trasformazione o commerciale che intendano concludere con un coltivatore "richiedente" contratti di coltivazione e di acquisto nell'ambito del presente regime

Essi sono, comunque, obbligati a rispettare i seguenti adempimenti :

- depositare presso l'AIMA i contratti di coltivazione entro la data limite fissata al precedente punto 5;
- depositare la cauzione richiesta secondo le modalità ed i termini previsti nel successivo punto 7;
- prendere in consegna la totalità della materia prima raccolta sulle superfici oggetto di contratto da destinare agli usi consentiti;
- trasmettere, secondo le modalità e i termini previsti, all'AIMA le informazioni richieste dal presente titolo;
- tenere, a disposizione dell'AIMA per i controlli, una specifica contabilità conforme al successivo punto 10, concernente i registri di carico e scarico;
- consentire l'accesso ai propri impianti agli incaricati del controllo;
- tenere la documentazione relativa alle transazioni effettuate, nonchè copia dei contratti di coltivazione e della documentazione comprovante la consegna della materia prima effettuata dal coltivatore "richiedente";
- immagazzinare la materia prima oggetto di contratto e/o i relativi prodotti intermedi in locali distinti da quelli destinati alla conservazione di eventuali prodotti analoghi non oggetto dei medesimi contratti. La massa del prodotto in questione deve essere identificata per qualità, quantità e provenienza.

Il **riconoscimento del "collettore"** è subordinato, altresì, alla sussistenza dei requisiti sottoelencati:

- adeguate garanzie sul piano finanziario inerenti alla capacità di rispettare gli obblighi derivanti dal regime in causa: a questo fine sarà necessario esibire dichiarazioni di solvibilità da parte di un Istituto di credito riconosciuto dal Ministero del Tesoro;

- capacità minima di magazzinaggio, necessaria per ricevere le quantità di materie prime che saranno consegnate nell'ambito dei contratti conclusi, calcolata secondo la formula seguente

$$S = \frac{2{,}00 \times "X"}{3}$$ dove:

S = la capacità di stoccaggio ; "X"= il numero degli ettari.

In sostanza detta capacità deve essere pari ad un terzo della quantità di prodotto che il "collettore" prevede di ottenere in base ad una resa di 2,00 tonn/ha nelle superfici messe a coltura e concernenti i contratti di coltivazione.

Per quanto riguarda la stipula dei contratti di coltivazione, nonchè il riconoscimento del "primo trasformatore" o del "collettore", l'AIMA potrà, al fine di una migliore organizzazione del controllo, prevedere ulteriori condizioni di accesso alla misura.

Ai fini del riconoscimento di cui sopra, il "primo trasformatore" o il "collettore" dovrà presentare all'AIMA, su modello conforme all'allegato VI della presente circolare apposita domanda, sottoscritta ed autenticata secondo le modalità previste dalla **legge n. 15/68**,

corredata dalla documentazione prevista nello stesso modello, entro il 30 settembre antecedente al raccolto.

Qualora i predetti soggetti risultino già in possesso del riconoscimento, gli stessi dovranno, entro la predetta data, inoltrare all'AIMA una dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti e degli impegni sottoscritti al riguardo nella domanda iniziale, corredata da certificato di vigenza e da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

L'AIMA avra cura di provvedere al riconoscimento previo accertamento in loco dei requisiti dichiarati e del rispetto delle condizioni previste.

La predetta Azienda e tenuta, altresì, a prevedere particolari disposizioni intese ad escludere dalla lista di riconoscimento gli operatori, siano essi "collettori" o "primi trasformatori" nei riguardi dei quali, in sede di controllo, siano stati accertati comportamenti contrari alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano il regime in causa, nonché quelli che, anche in relazione all'esercizio di altre attività, siano risultati non affidabili.

Si dispone, altresì, per esigenze strettamente legate ad un agevole ed efficace sistema di controllo, quanto segue:

- il "collettore" riconosciuto può consegnare o vendere la materia prima solo ad un "primo trasformatore" riconosciuto, mentre quest'ultimo potrà consegnare o vendere i prodotti intermedi ed i sottoprodotti esclusivamente a trasformatori successivi autorizzati dall'AIMA;
- il trasformatore intermedio autorizzato puo cedere il prodotto intermedio o sottoprodotto solo al trasformatore finale autorizzato.

Ai fini della concessione della prevista autorizzazione necessaria ad operare nell'ambito del presente regime, il trasformatore intermedio o finale deve inoltrare all'AIMA apposita domanda, sottoscritta ed autenticata secondo le modalità previste dalla **legge n. 15/68,** su modello conforme all'allegato XIII della presente circolare, con la quale, nel precisare il tipo di attività svolta e gli impianti posseduti, si assume anche i seguenti impegni:

- consegnare o vendere la merce solo a trasformatori autorizzati;
- tenere una specifica contabilità (registri di carico e scarico);
- sottoporsi ai controlli che l'AIMA riterrà opportuno svolgere fornendo la documentazione richiesta;
- comunicare all'AIMA le consegne eseguite nei termini e con le modalità previste nella presente circolare.

L'AIMA, ricevuta la domanda in questione ed accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, provvede al rilascio dell'autorizzazione, la cui validità avrà carattere permanente, a meno che l'Azienda non provveda alla revoca della stessa direttamente o, dietro richiesta del "trasformatore" interessato.

7 - Cauzione

Il "primo trasformatore" o il "collettore", ai fini della garanzia della esecuzione del contratto, deve costituire presso l'AIMA una cauzione, per ciascuna materia prima considerata, pari a 250 ECU/HA moltiplicato per la somma di tutte le superfici messe a riposo nel quadro del regime in causa, in unica soluzione **entro il termine fissato per il deposito della domanda di compensazione al reddito per l'anno in questione.**

Il tasso di conversione in lire italiane dell'importo della predetta cauzione, espressó in ECU, **è quello applicato nell'ambito agricolo al momento della prestazione della cauzione**.

La predetta cauzione deve essere costituita anche nel caso di terreni posti a riposo e coltivati a barbabietola da zucchero, topinambur e radici di cicoria, nonostante che relativamente a tali colture non sia prevista alcuna compensazione a favore dell'agricoltore.

Il deposito cauzionale in parola deve essere costituito, con riferimento al contratto in essere e alla campagna di commercializzazione in causa, presso uno degli istituti di credito o assicurativi riconosciuti rispettivamente dal Ministero del Tesoro e dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

E' data, comunque, facoltà di prestare cauzioni cumulative purchè siano accompagnate da un elenco dettagliato contenente il riferimento ai singoli contratti e da un supporto magnetico contenente analiticamente il calcolo degli importi versati a fronte di ciascun contratto.

Il tracciato di detto supporto magnetico sarà reso noto dall'AIMA.

Il predetto elenco ha carattere esaustivo nel senso che le cauzioni afferenti ai contratti in esso riportati non possono essere richiamate per coprire altri contratti.

Pertanto, i contratti non contemplati dall'elenco suddetto devono, comunque, essere coperti con uno specifico deposito cauzionale.

La cauzione prestata a garanzia della puntuale applicazione del contratto da parte del "collettore" o del "primo trasformatore", viene svincolata dall'AIMA, in proporzione alla quantità di prodotto finito per usi non alimentari ottenuto dalla trasformazione della materia prima, appena i predetti soggetti abbiano fornito all'Azienda la dichiarazione, redatta sulla base del modello di cui all'allegato VII, **attestante l'avvenuta trasformazione** conformemente a quanto previsto nel contratto e secondo le modalità ed i termini stabiliti nella presente circolare.

In caso di modifica o di risoluzione del contratto, l'AIMA, espletati i controlli previsti, provvederà, su richiesta della parte interessata, rispettivamente ad adeguare in proporzione o svincolare l'importo della cauzione versata.

Le cauzioni versate relativamente ai contratti annullati non possono essere utilizzate per la copertura di nuovi contratti e, pertanto, l'interessato dovrà depositare una nuova cauzione.

Qualora l'AIMA non abbia proceduto all'erogazione della compensazione al reddito per inadempienze imputabili al solo coltivatore "richiedente", le cauzioni prestate dal "collettore" o dal "primo trasformatore" verranno svincolate, su richiesta degli interessati, previo accertamento del rispetto totale degli impegni assunti dagli stessi.

La trasformazione della materia prima in uno o più prodotti finiti di cui all'allegato III che **costituisce un'esigenza principale ai fini dello svincolo della cauzione, deve essere effettuata entro il 31 luglio del secondo anno successivo a quello del conseguimento del raccolto.**

Entro la predetta data, il trasformatore finale, che ha materialmente effettuato la trasformazione in prodotti finiti dei prodotti intermedi o sottoprodotti ottenuti dalla materia prima oggetto di contratto, deve far pervenire all'AIMA la **dichiarazione di avvenuta trasformazione** redatta in conformità all'allegato VII della presente circolare.

Una copia di detta dichiarazione deve essere, altresì, rimessa, da parte dello stesso trasformatore finale, al "collettore" o al "primo trasformatore" che ha depositato la cauzione relativamente alla materia prima corrispondente ottenuta sulle superfici a riposo oggetto di contratto.

Il "collettore" o il "primo trasformatore", ai fini dello svincolo parziale delle cauzioni versate in proporzione al prodotto finito ottenuto, compila e trasmette all'AIMA una relazione esaustiva volta a dimostrare la finalizzazione della quantità di materia prima nel corrispondente prodotto finito, previsto nei contratti, con allegate le specifiche dichiarazioni di avvenuta trasformazione.

Ai fini dello svincolo totale delle cauzioni versate nel corso di una campagna, il "collettore" e il "primo trasformatore", ricevute tutte le dichiarazioni di avvenuta trasformazione concernenti i contratti stipulati per la stessa campagna di commercializzazione, provvederanno ad informare immediatamente l'AIMA, richiedendo alla stessa Azienda l'espletamento del controllo finale volto a verificare il pieno rispetto degli impegni assunti.

Lo svincolo, parziale o totale, della cauzione è, comunque, subordinato al rispetto delle condizioni previste dal vigente regime ed, in particolare, delle disposizioni riportate al precedente punto 4 lettera e).

Nel caso in cui la cauzione è stata costituita dal "collettore", la stessa può essere svincolata, a seguito dell' avvenuta consegna della materia prima "al primo trasformatore" a condizione che l'AIMA disponga della prova che il "primo trasformatore" abbia costituito, a favore della stessa Azienda, una cauzione di pari importo.

8 - Dichiarazione di raccolta e di consegna del coltivatore "richiedente" e di presa in consegna del "collettore" o del "primo trasformatore".

Il coltivatore "richiedente", appena ultimata la fase di raccolta, e tenuto a dichiarare all'AIMA la quantità totale di materia prima ottenuta, per ciascuna specie e varietà, ed a confermare di averla consegnata al "primo trasformatore" o al "collettore".

Al fine della corresponsione della compensazione al più tardi entro il termine ultimo previsto dalla regolamentazione comunitaria, il "collettore" o il "primo trasformatore" e tenuto a comunicare all'AIMA, immediatamente dopo la consegna, la quantità di materia prima ricevuta, a fronte di ciascun contratto, indicandone la specie e la varietà, nonchè il nome e l'indirizzo, partita IVA o codice fiscale della parte contraente che ha consegnato la materia prima, il relativo numero del contratto, il luogo e la data di consegna, nonchè il numero della domanda di compensazione del coltivatore "richiedente".

Dette dichiarazioni, redatte congiuntamente dalle parti contraenti su modello conforme all'allegato VIII, devono, comunque, pervenire all'AIMA non oltre le seguenti date:

- il **15 ottobre** di ogni anno per le colture a semina autunnale;

- il **15 dicembre** di ogni anno per le colture a semina primaverile.

Il mancato rispetto di tale adempimento comporta per il "collettore" o il "primo trasformatore" la perdita integrale della cauzione in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2220/85.

Per le materie prime previste nell'allegato I della presente circolare, che beneficiano, indipendentemente dal regime in questione, di una garanzia di acquisto all'intervento, nonché per i semi di ravizzone e di colza del codice NC 1205 00 90, ad eccezione delle varietà a forte tenore di acido erucico, ed i semi di girasole del codice NC 1206 00 90, l'A.I.M.A. stabilisce, per ciascun anno prima del raccolto, **le rese rappresentative** da ottenere.

Dette rese vengono stabilite, a giudizio insindacabile dell'A.I.M.A., o su base individuale per le aziende considerate o non individuale. In questo ultimo caso, sono scelte le località da utilizzare per il calcolo dei rendimenti di riferimento che possono, ma non devono necessariamente, corrispondere alle regioni agrarie definite nel piano di regionalizzazione nazionale.

L'A.I.M.A. provvede a determinare e a notificare agli interessati le predette rese prima del raccolto e, comunque, al massimo entro:

- il 31 luglio , per le materie prime che possono beneficiare al di fuori del presente regime di una garanzia di acquisto all'intervento pubblico e per i semi di colza e ravizzone;
- il 31 agosto, per i semi di girasole.

L'AIMA fornisce ai coltivatori interessati informazioni in merito ai suddetti rendimenti agronomici di riferimento.

Tuttavia, in presenza di particolari condizioni climatiche, debitamente documentate, è consentita, a titolo eccezionale, la consegna di una quantità di materia prima non inferiore al 90% a quella risultante dall'applicazione delle rese determinate dall'A.I.M.A.

In assenza di documentazione che giustifichi la riduzione della produzione prevista della materia prima oggetto di contratto, nei confronti del coltivatore interessato è irrogata la sanzione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 9 del regolamento CEE n.3887/92 (riduzione proporzionale delle superfici ammissibili alla compensazione prevista per il riposo delle terre).

Per le consegne, effettuate in ambito nazionale o comunitario, sia di materia prima che di prodotti intermedi, coprodotti o sottoprodotti, il "collettore", il "primo trasformatore" e tutti i soggetti autorizzati che intervengono nel circuito di trasformazione sono tenuti a compilare e far pervenire all'AIMA entro quaranta giorni lavorativi decorrenti dalla consegna le apposite dichiarazioni redatte su modelli conformi agli allegati IX e X.

Per tutte le comunicazioni sopra richiamate, si dovrà fare esplicito riferimento al numero del contratto di cui trattasi.

9 - Pagamento della compensazione

Anteriormente alla trasformazione della materia prima, l'AIMA può disporre il pagamento della compensazione spettante al coltivatore "richiedente" sempre che, oltre all'avvenuta consegna della totalità della materia prima, oggetto di contratto, al "collettore" o al "primo trasformatore", risultino rispettate anche le seguenti condizioni:

- avvenuto deposito presso l'AIMA del contratto di coltivazione conforme alle disposizioni di cui ai precedenti punti 4 e 5, sia da parte del coltivatore "richiedente", contestualmente alla presentazione della domanda di compensazione, che da parte del "primo trasformatore" o del "collettore";

- avvenuto deposito presso l'AIMA della dichiarazione di raccolta, di consegna e di presa in consegna della materia prima;

- avvenuta costituzione a favore dell'AIMA dell'intera cauzione da parte del "primo trasformatore" o del "collettore";

- preventiva verifica da parte dell'AIMA dell'osservanza delle disposizioni relative alla valutazione economica dei prodotti principali non alimentari, il cui valore deve risultare superiore a quello degli altri prodotti destinati al consumo umano o animale;

- preventiva verifica, per ciascuna domanda di compensazione, del rispetto delle condizioni generali di ammissibilità, nonchè della sussistenza degli elementi costitutivi del contratto di cui al precedente punto 4.

10 - Tenuta dei registri contabili di carico e scarico.

Ai fini del rispetto degli obblighi assunti, i "trasformatori", siano essi riconosciuti o autorizzati, o il "collettore" sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite dall'AIMA per la tenuta dei registri contabili, nei quali occorre riportare almeno i dati di cui ai modelli previsti negli **allegati XI e XII** della presente circolare.

In particolare, nel caso del "collettore", i registri di carico e scarico dovranno indicare, a fronte di ciascun contratto numericamente identificato, le quantità acquistate e quelle vendute e consegnate al "primo trasformatore", riportando il nome, l'indirizzo, il numero di partita IVA o il codice fiscale dello stesso.

Per quanto riguarda il "primo trasformatore", le registrazioni riguarderanno, facendo sempre riferimento al numero del contratto di coltivazione, oltre che le quantità delle materie prime acquistate ed i prodotti eventualmente venduti o ceduti, per i quali occorre indicare i prezzi e gli acquirenti, anche le quantità trasformate, le quantità ed i tipi di prodotti finiti ottenuti, le quantità di prodotti intermedi, sottoprodotti o coprodotti, le perdite di lavorazione, nonchè le eventuali quantità distrutte con la relativa motivazione.

Le imprese di cui trattasi sono tenute ad aggiornare le registrazioni di carico e scarico settimanalmente, in funzione delle esigenze di regolare e corretto riscontro delle operazioni in questione.

L'AIMA, per le verifiche di competenza, puo richiedere qualsiasi altra documentazione ritenuta utile.

11 - Adempimenti e controlli da parte dell'AIMA.

Al fine di consentire la puntuale applicazione del regime di cui trattasi, l'AIMA disporrà una serie di controlli che, per quanto concerne il "collettore" o il "primo trasformatore", saranno eseguiti su almeno il 10% delle transazioni e trasformazioni effettuate in base ad una analisi di rischio stabilita dalla stessa Azienda.

In particolare, detti controlli sono basati:

a) sull'esame dei registri e dei documenti commerciali allo scopo di accertare:

- **per il "collettore"**, la corrispondenza tra gli acquisti di materie prime e le relative consegne ad un "primo trasformatore";

- per il **"primo trasformatore"**, la corrispondenza tra le materie prime, ricevute dal coltivatore richiedente o dal "collettore", ed i prodotti finiti, i prodotti intermedi, i coprodotti ed i sottoprodotti ottenuti. Tale corrispondenza viene verificata, mediante i coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime interessate. Se previsti dalla normativa comunitaria, sono applicati i coefficienti tecnici di trasformazione, utilizzati per il calcolo della restituzione all'esportazione, o altri coefficienti; altrimenti si assumeranno i coefficienti generalmente adottati dall'industria di trasformazione interessata. Analogo controllo sarà effettuato nei confronti dei trasformatori successivi autorizzati;

b) sull'utilizzazione finale della materia prima, nonché sulla destinazione dei prodotti finiti, dei prodotti intermedi, dei coprodotti e sottoprodotti.

Qualora dai controlli effettuati risultino:

1) irregolarità riguardanti almeno il 3% delle operazioni di controllo sopra richiamate;

2) un divario rispetto ai risultati ottenuti in precedenti operazioni di trasformazione;

3) operazioni di trasformazione nelle quali:

- le quantità o i valori dei prodotti finiti, dei sottoprodotti o dei coprodotti non sono proporzionati rispetto ai coefficienti di cui alla precedente lettera a);

- si ha un divario rispetto ai criteri di valorizzazione economica dei prodotti di cui alla successiva lettera c), l'AIMA e tenuta ad intensificare i controlli di cui sopra, informandone immediatamente la Commissione e, per conoscenza, la Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali.

L'AIMA baserà detto controllo anche sulle informazioni fornite dal "collettore" o dal "primo trasformatore" secondo i termini previsti nel precedente punto 4, relativamente ai costi ed ai coefficienti tecnici, generalmente ammessi dall'industria, nonché ai prezzi ed ai quantitativi di prodotti finiti, prodotti intermedi, coprodotti o sottoprodotti da ottenere;

c) sull'osservanza della disposizione secondo la quale le materie prime e i prodotti finiti elencati rispettivamente negli allegati **I, II e III,** nonché i sottoprodotti e coprodotti ai quali vanno aggiunti i prodotti trasformati in Italia provenienti da altri Stati membri, non possono beneficiare delle misure previste all'art. 1, par. 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio e degli aiuti comunitari contemplati dai regolamenti CEE n.2078/92 e n.2080/92 del Consiglio.

Ai fini del rispetto della disposizione surrichiamata, l'AIMA avra cura di comunicare al **Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e Imposte Indirette - Direzione Centrale Servizi Doganali - Div. XI S.D. - Via Mario Carucci, 71 - Edificio C - ROMA,** l'elenco delle Ditte operanti in tale settore e gli eventuali aggiornamenti.

La predetta Amministrazione finanziaria, ai fini dell'erogazione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti in causa, avra cura di richiedere alla Ditta interessata, documentazione che attesti la non provenienza del prodotto esportato dalle trasformazioni effettuate nell'ambito del regime di coltivazione dei terreni posti a riposo per l'ottenimento di materie prime non destinate ad usi alimentari;

d) sul rispetto del principio della **valorizzazione economica** che, come gia detto, per i prodotti non alimentari, deve essere superiore a quella relativa agli altri prodotti destinati al consumo umano o animale, ottenuti dallo stesso processo di trasformazione.

Ai fini della verifica del rispetto della valorizzazione economica dei prodotti, prevista dall'art. 3, par. 1 del regolamento (CE) n. 1586/97, l'AIMA provvede a comparare la somma dei valori di tutti i prodotti non alimentari con quella dei valori di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano o animale ottenuti dalla trasformazione.

Ciascun valore è determinato moltiplicando la quantità del prodotto in questione per la media dei prezzi, franco fabbrica, rilevati durante la campagna cerealicola precedente.

Nel caso in cui per taluni prodotti i prezzi non siano disponibili, si fa riferimento, ai fini della determinazione di prezzi appropriati, agli elementi di valutazione forniti dal "primo trasformatore".

Nell'ipotesi che anche su questa base non si possa pervenire ad una valutazione ragionevolmente fondata, sia in ordine ai prezzi che ai coefficienti tecnici, la fattispecie in causa deve essere notificata al **Ministero per le Politiche Agricole - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali- Ufficio Grandi Colture** - che avrà cura, se del caso, di sottoporla alla competente Autorità comunitaria ai fini del seguito da dare;

e) sulla verifica, per ciascun contratto di coltivazione, della conformità dello stesso alla specifica normativa nazionale e comunitaria sulla base degli elementi essenziali, in esso riportati.

In particolare, la stessa Azienda è tenuta a controllare il rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti punto 4, lettere d) ed e) e punto 8, paragrafo 5, avvalendosi, se necessario, di opportuni controlli in loco in fase di raccolta per le eventuali verifiche di coerenza in ordine alle specie e varietà ammesse, alle rese e alle quantità previste dal coltivatore rispetto a quelle effettivamente ottenute.

Inoltre, ai fini di una sempre più puntuale e più efficace procedura di controllo della specifica trasformazione finale realizzata con oli di semi greggi o raffinati a biodiesel, l'AIMA, d'intesa con il competente Ministero delle Finanze, valuterà l'opportunità di avvalersi della collaborazione degli Uffici tecnici di Finanza (U.T.F.), ai quali già compete, per motivi fiscali, il controllo delle imprese che producono carburanti e combustibili di origine vegetale.

12 - **Disposizioni concernenti la consegna verso l'area comunitaria e l'esportazione dei prodotti considerati nel presente titolo.**

Qualora il "collettore" o il "primo trasformatore" effettuino la vendita o la cessione di materie prime o prodotti intermedi, nonchè sottoprodotti o prodotti congiunti oggetto di contratto, di cui al punto 4 del presente titolo, ad un trasformatore stabilito in un altro Stato membro, la merce deve essere accompagnata da un esemplare di controllo T5 recante nella casella 104 la seguente dicitura alla rubrica "Altri": "Da consegnare e trasformare conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n.1586/97 della Commissione".

Si rileva, in ogni caso, che l'esemplare di controllo T5, nel quale va evidenziata la campagna di commercializzazione di riferimento, deve accompagnare i prodotti sopra richiamati in tutte le vendite successive alle trasformazioni effettuate in altri Stati membri sino all'ottenimento e cessione del prodotto finito previsto nel contratto.

Nel caso in cui la consegna di materia prima da parte di un "collettore" ad un "primo trasformatore" operante in altro Stato membro, riguardi solo parte della materia prima oggetto del contratto, il "collettore" in questione è tenuto a compilare l'esemplare T5 inserendo nella rubrica "Altri" della casella 104 i seguenti dati:

a) la quantità totale oggetto del contratto;

b) la quantità direttamente consegnata dallo stesso al "primo trasformatore";

c) il nome e l'indirizzo del "primo trasformatore";

d) il nome e l'indirizzo degli altri soggetti autorizzati che intervengono nel circuito di consegna, anche se stabiliti nello Stato membro in cui avviene la trasformazione;

e) la quantità consegnata a ciascuno degli altri soggetti che intervengono nel circuito di consegna;

f) gli estremi del contratto di cui trattasi.

Nel caso, invece, che i soggetti di cui alla suddette lettera d) non siano stabiliti nel medesimo Stato membro del "primo trasformatore", gli stessi sono tenuti a compilare un esemplare di controllo T5 specificando nella casella 104 il nome e l'indirizzo del "collettore", nonché le informazioni di cui alle lettere b), c) ed f) sopra indicate.

L'obbligo dell'esemplare di controllo T5 è previsto, altresì, nel caso di trasporto nel territorio comunitario dei prodotti finiti, intermedi, sottoprodotti o coprodotti destinati all'esportazione verso un Paese terzo.

L'AIMA avra cura di rilasciare detto esemplare di controllo T5 solo nell'ipotesi che il prodotto finito, intermedio, sottoprodotto o coprodotto siano ottenuti in Italia, riportando nella casella 104 la seguente dicitura: "Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'art. 1, par. 2 del regolamento (CEE) n. 729/70". L'obbligo della suddetta dicitura è previsto soltanto se i prodotti finiti di cui all'allegato III, i prodotti intermedi, coprodotti o sottoprodotti beneficiano di restituzione all'esportazione allorquando siano ottenuti da materie prime di cui agli allegati I e II coltivate su terreni dichiarati ai fini della compensazione al reddito, al di fuori dell'obbligo di cui all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

In ogni caso, si richiamano le circolari, emanate in materia di T5 dalla predetta Azienda, n. 18 del 26 giugno 1993 e n. 24 del 26 luglio 1993 rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993 e n. 177 del 30 luglio 1993.

13 - Operazioni di trasformazione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata prodotta la materia prima.

Qualora il "collettore" o il "primo trasformatore" esercitino la loro attività in uno Stato membro diverso da quello del coltivatore "richiedente", si applicano le seguenti disposizioni:

1) nel caso di materia prima raccolta in Italia e venduta in un altro Stato membro, l'Autorità competente di quest'ultimo dovrà comunicare all'AIMA la quantità totale di materia prima presa in consegna da parte del "collettore" o del "primo trasformatore", nonchè gli estremi del contratto, entro 40 giorni dalla comunicazione effettuata dai medesimi.

Sulla base della predetta comunicazione, l'AIMA espleterà i previsti controlli ai fini della corretta erogazione della compensazione al coltivatore "richiedente";

2) nell'ipotesi di acquisto di materia prima prodotta in un altro Stato membro e consegnata ad un "collettore" o "primo trasformatore" residente in Italia, l'AIMA provvederà ad informare nei termini sopra precisati l'Autorità competente dello Stato membro del coltivatore "richiedente".

In questo caso, l'AIMA è altresì tenuta ad espletare i controlli intesi a verificare la corretta trasformazione della materia prima in questione nei termini e secondo le modalità prescritti;

3) qualora la trasformazione non sia totalmente effettuata in un unico Stato membro, le Autorità competenti interessate comunicano, ciascuna per la quota parte, all'organismo presso il quale e stata depositata la cauzione, la quantità, nonchè i prezzi franco fabbrica di ogni prodotto finito, intermedio, sottoprodotto o coprodotto ottenuti, specificando gli usi alimentari e non.

A tal riguardo, l'AIMA, ove interessata, notificherà all'organismo in questione le suddette informazioni tempestivamente e, comunque, non oltre quaranta giorni dal momento in cui ha ricevuto notizie in merito alle avvenute trasformazioni da parte degli operatori interessati.

La cauzione viene liberata in proporzione alle quantità trasformate, sempreché all'Autorità competente sia stata fornita la prova che le quantità di materie prime sono state trasformate nel prodotto finito indicato nel contratto come utilizzazione principale non alimentare.

14 - Comunicazioni alla Commissione CE.

L'AIMA avra cura di notificare alla Commissione CE, informandone il competente servizio della Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali del Ministero per le Politiche Agricole, tutte le notizie di seguito elencate entro tre mesi dalla fine di ogni campagna di commercializzazione:

- le superfici ammesse e le relative rese sia risultanti dai contratti, sia quelle determinate dalla stessa Azienda entro le date riportate nel precedente punto 8, per ogni specie di materia prima coltivata;

- la quantità di materia prima non venduta da parte del "collettore";

- la quantità di prodotto finito, coprodotto o sottoprodotto, ottenuta e la materia prima utilizzata;

- le superfici dei terreni messi a riposo per ogni specie coltivata di cui all'allegato II.

L'AIMA è tenuta, altresì, a comunicare alla Commissione CE, quanto prima possibile, e comunque **entro il 31 maggio** dell'anno in cui la materia prima deve essere raccolta, la quantità prevedibile totale dei sottoprodotti destinati al consumo umano o animale quale risulta dai contratti di cui al punto 4, ove gli stessi riguardino i semi di colza, ravizzone, girasole e soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 90 e 1201 00 90.

Ciò al fine di valutare, nel quadro del sistema di monitoraggio istituito dalla Commissione CE per l'osservanza del Memorandum di intesa UE-USA sui semi oleosi, le quantità di sottoprodotti in questione e di determinare il corrispondente volume espresso in equivalente farine di soia.

A tal proposito, l'AIMA calcolerà la quantità totale prevedibile di tutti i sottoprodotti destinati al consumo umano e animale, applicando alle quantità, previste nei contratti, di semi di colza o ravizzone, di girasole e di soia, gli specifici coefficienti di rendimento in farine fissati rispettivamente a 56%, 56% e 78% relativamente a 100 kg di materia prima e detraendo l'eventuale quantità di sottoprodotti destinati ad usi non alimentari indicata nei contratti stessi.

15 - utilizzazione delle terre poste a riposo per la produzione di materie prime (allegato II) utilizzabili per la fabbricazione nella comunita' di prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana o animale, per le quali non è richiesta la stipula di contratti di coltivazione.

Il coltivatore "richiedente" interessato deve, al fine dell'acquisizione della compensazione al reddito, contestualmente alla presentazione della domanda di compensazione, impegnarsi per iscritto a destinare i prodotti ottenuti dalla coltivazione di specie di cui all'allegato II della presente circolare, ad esclusiva utilizzazione per fini non alimentari.

Inoltre, il coltivatore "richiedente" deve riempire l'apposita sezione, prevista nella domanda di compensazione e nella quale sono contenute richieste di informazioni riguardanti, in particolare, l'identificazione della particella ritirata dalla produzione nell'ambito del regime in causa, le specie coltivate, nonché la durata del ciclo biologico e produttivo delle specie stesse e la periodicità prevedibile del relativo raccolto.

Dal campo di applicazione della normativa in questione sono esclusi gli alberi da bosco con ciclo vegetativo superiore a dieci anni, così come precisato nell'allegato II del regolamento n. 1586 /97 del 29 luglio 1997.

E' bene, altresì, rilevare che sia le materie prime, sia i prodotti da esse derivati non possono beneficiare delle misure finanziate dal FEOGA - Sezione garanzia, previste all'art.1 paragrafo 2 del regolamento CEE n.729/70 del Consiglio, né degli aiuti comunitari contemplati dai regolamenti CEE nn..2078/92 e 2080/92 del Consiglio.

Ai fini del rispetto di quest'ultima disposizione, l'AIMA avrà cura di comunicare al **Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e Imposte Indirette - Direzione Centrale Servizi Doganali - Div. XI S.D. - Via Mario Carucci, 71 - Edificio C - ROMA**, l'elenco delle Ditte operanti in tale settore e gli eventuali aggiornamenti.

Come già disposto nel precedente punto 11, la predetta Amministrazione finanziaria, ai fini dell'erogazione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti in causa, avrà cura di richiedere alla Ditta interessata, documentazione che attesti la non provenienza del prodotto esportato dalle trasformazioni effettuate nell'ambito del regime di coltivazione di terreni posti a riposo per **l'ottenimento di materie non destinate ad usi alimentari.**

Le superfici destinate alla coltivazione delle materie prime di cui all'allegato II alla presente circolare sono soggette alle medesime disposizioni di cui al regolamento n. 762/94 della Commissione.

Ciò significa che i produttori che si avvalgono della facoltà consentita dal precitato regolamento n. 762/94 sono tenuti, ai fini del riconoscimento della compensazione per il ritiro delle terre, ad osservare rigorosamente tutte le disposizioni previste dal più volte richiamato regolamento (CE) n. 762/94 ed illustrato al titolo VII della circolare ministeriale n. D/478/94 del 10 agosto 1994.

In particolare, la coltivazione delle materie prime riportate nell'allegato II alla presente circolare, può essere sospesa prima della conclusione del periodo di cinque campagne. In tal caso, nei riguardi dei produttori interessati si applica la disposizione di cui all'art.5 paragrafo 2 del regolamento della Commissione CE n.762/94, modificato dal regolamento CE n.2930/95.

In questo caso, il produttore ha l'obbligo di ripristinare la situazione di riposo del terreno in causa, e ciò deve costituire oggetto di apposita, tempestiva segnalazione all'AIMA.

Di conseguenza deve essere interrotta, in via immediata, la coltivazione delle materie in questione, previste nell'allegato II e l'eventuale raccolto non potrà essere ne ceduto, ne venduto.

In caso di inosservanza delle disposizioni contemplate nella presente circolare o di irregolarità rilevate nel corso dei controlli a livello amministrativo e/o in azienda previsti al titolo IV della circolare n.D/428 del 28.11.1995 sono applicabili le sanzioni di cui al regolamento (CEE) n. 3887/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro tre mesi dalla fine di ogni campagna di commercializzazione, l'AIMA, alla quale e affidato il compito di ricevere, istruire ed eventualmente ammettere al pagamento le richieste di compensazione al reddito, provvederà, ai sensi di quanto disposto dall' art.15 del regolamento (CE) n. 1586/97, a trasmettere alla Commissione tutte le informazioni che consentano all'Esecutivo comunitario di valutare la congruità del sistema di controllo posto in essere, precisando, in particolare, il dato relativo alle superfici messe a riposo suddivise per specie di coltivazione.

LINO NON TESSILE.

Le disposizioni nazionali che disciplinano le modalità di applicazione del regime di sostegno per la coltivazione del lino non tessile sono state impartite con la circolare ministeriale n. D/478/94. In particolare, la materia è trattata al capitolo 2, titolo I della precitata circolare.

Poiché a tal riguardo sono stati posti taluni quesiti, con la presente si forniscono i necessari chiarimenti interpretativi.

Fermo restando quanto previsto nel precitato capitolo 2 - I , si precisa che, **relativamente alla sola campagna di commercializzazione 1993/94**, la corresponsione integrale dell'importo di compensazione al reddito, per la coltivazione del lino non tessile, era subordinata al non superamento della superficie comunitaria massima garantita, fissata in **266.000 ettari.** In caso di superamento, l'importo unitario previsto veniva ridotto della percentuale di sforamento constatato.

Inoltre, per detto prodotto:

- non si applicava la disposizione relativa all'obbligo del riposo delle terre per i produttori che operavano nel regime generale;
- l'importo della compensazione era calcolato sulla base della resa storica dei cereali, escludendo la resa del mais nelle zone omogenee nelle quali per questo cereale si applicava un rendimento distinto.

A partire dalla campagna di commercializzazione 1994/95, invece, il lino non tessile ricade integralmente nello stesso regime di sostegno previsto per il comparto delle "**grandi colture**", fatta eccezione per l'importo compensativo per ettaro che è pari a 105,1 ecu moltiplicato per la resa cerealicola regionale, stabilita escludendo le rese del granturco nelle regioni in cui per quest'ultimo cereale si applica una resa distinta.

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE

Le tabelle di cui alla pagina numero 125 dell'allegato XV della circolare ministeriale n.D/1289 del 28 novembre 1995 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato **XIV della presente circolare**, a seguito della diversa dislocazione territoriale di talune zone omogenee in passato di pertinenza della provincia di Catanzaro e attualmente ricadenti nel territorio della provincia di Vibo Valentia.

La modifica in causa ha mero carattere formale, in quanto sostanzialmente non comporta alcuna variazione degli importi di compensazione al reddito fissati nel piano di regionalizzazione.

B) - VARIETA' DI GRANO DURO AMMESSE ALLA CORRESPONSIONE DELL'AIUTO SUPPLEMENTARE COMUNITARIO PREVISTO DAL REGOLAMENTO (CEE) N.1765/92 . CAMPAGNA DI SEMINA 1997/98.

La Commissione tecnico-scentifica ed economica istituita con il D.M. 5/8/1994, nel corso della riunione del 1° agosto 1997 ha provveduto alla determinazione della lista delle varietà ammissibili all'aiuto supplementare comunitario per il grano duro, previsto dall'art.3 - par.4 - del regolamento CEE n.1765/92, per la campagna di commercializzazione 1998/99, corrispondente a quella di semina 1997/98.

Detta lista , alla quale saranno aggiunte le varietà eventualmente iscritte nel registro nazionale **entro il 31 dicembre 1997**, e riportata nell'allegato n. **XV** alla presente circolare.

oooooooooooooooooooooo

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Si pregano gli Assessorati, gli Uffici e le Organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare.

****

La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 17 settembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 255

ALLEGATO I

MATERIE PRIME CHE POSSONO ESSERE COLTIVATE SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE, PURCHE' VENGANO UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI FINITI AUTORIZZATI DI CUI ALL'ALLEGATO III

Codice NC	Descrizione della merce
06029059	Altre piante da pien'aria (ad esempio kenaf hibiscus cannabinus e chenopodium), ad eccezione di Euphorbia lathyris, Sylibum marianum e Isatis tinctoria
07019010	Patate
ex 07131090	Piselli (Pisum arvense L.), non destinati alla semina
07135090	Fave e favette non destinate alla semina
ex 071490	Topinambur (purchè non sottoposto al procedimento di idrolisi definito nel regolamento CEE n. 1443/82 della Commissione, allo stato naturale o come prodotto intermedio, quale l'inulina o come sottoprodotto, quale l'oligofruttosio, o come coprodotto)
08103010	Ribes nero
ex 08109085	Frutti della specie Aronia arbutifolia, spino merlo o sambuco
090420	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro
09105000	Curry
09109910	Semi di fieno greco
ex 09109991	Spezie, esclusi i miscugli
ex 09109999	Spezie, esclusi i miscugli
10019099	Spelta, frumento tenero e frumento segalato, non destinati alla semina
ex 10020000	Segala, non destinata alla semina
10030090	Orzo, non destinato alla semina
10040000	Avena, non destinata alla semina
10059000	Granturco, non destinato alla semina
10070090	Sorgo da granella, esclusi gli ibridi destinati alla semina
ex 10081000	Grano saraceno, non destinato alla semina
ex 10082000	Miglio, non destinato alla semina
ex 10089010	Triticale, non destinato alla semina
ex 10089090	Altri cereali, non destinati alla semina
12010090	ı ave di soia, non destinate alla semina
12022000	Arachidi sgusciate
ex 12040090	Semi di lino, non destinati alla semina nè ad usi tessili
ex 12050090	Semi di ravizzone e di colza, non destinati alla semina (esclusivamente dei tipi indicati all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a), b) e e) del regolamento CEE n. 658/96 della Commissione
12060090	Semi di girasole, non destinati alla semina
12073090	Semi di ricino, non destinati alla semina
12074090	Semi di sesamo, non destinati alla semina
12075090	Semi di senape, non destinati alla semina
12076090	Semi di cartamo, non destinati alla semina
ex 12079991	Semi di canapa, non destinati alla semina nè ad usi tessili, menzionati nell'allegato B del regolamento CEE n. 1164/89 della Commissione
12079999	Altri semi e frutti oleosi, non destinati alla semina
ex 120929	Lupino amaro
ex 1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandina e salvia
121291	Barbabietole da zucchero (a condizione che non se ne ottenga zucchero, quale definito nel regolamento CEE n. 1443/82, come prodotto intermedio, coprodotto o sottoprodotto)
12129910	Radici di cicoria (purchè non sottoposto al procedimento di idrolisi definito nel regolamento CEE n. 1443/82, allo stato naturale o come prodotto intermedio, quale l'inulina o come sottoprodotto, quale l'oligofruttosio, o come coprodotto)
1214	Navoni rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili da foraggio
Capitolo 14	Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope o di spazzole; prodotti di origine vegetale non nominati nè compresi altrove, ad esempio saggina per scope (sorghum vulgare var. technicum)

ALLEGATO II

MATERIE PRIME CHE POSSONO ESSERE COLTIVATE SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE, SEMPRECHE' SIANO DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI FINITI AUTORIZZATI DI CUI ALL'ALLEGATO III

Codice NC	Descrizione della merce
ex 06029041	Alberi da bosco a rotazione breve (10 anni al massimo)
ex 06029049	Alberi, arbusti e arboscelli producenti materie vegetali che rientrano nel codice NC 1211 e nel capitolo 14 della nomenclatura combinata, escluse tutte quelle utilizzabili per l'alimentazione umana e/o animale
ex 06029051	Piante vivaci da pien'aria (ad esempio, Miscanthus sinensis) diverse da quelle utilizzabili per l'alimenta- zione umana e/o animale, in particolare quelle producenti materie vegetali che rientrano nel codice NC 1211 (esclusi la lavanda, la lavandina e la salvia) e nel capitolo 14 della nomenclatura combinata
ex 06029059	Euphorbia lathyris, Sylibum marianum e Isatis tinctoria

ALLEGATO III

PRODOTTI FINITI CONSIDERATI COME UTILIZZAZIONI AUTORIZZATE, NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE, OTTENUTI DALLE MATERIE PRIME DI DUI ALL' ALLEGATO I E ALL'ALLEGATO II

Tutti i prodotti della nomenclatura combinata:

a) esclusi i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata, ad eccezione:

- di tutti i prodotti che rientrano nel capitolo 15 della nomenclatura combinata destinati ad usi diversi dal consumo umano o animale,
- dei prodotti di cui al codice NC 22072000, impiegati direttamente nei carburanti o trasformati per successivo impiego nei carburanti,
- materiale da imballaggio di cui ai codici NC ex 190410 e ex 19059090, purchè sia stata fornita la prova che i prodotti sono stati utilizzati per scopi non alimentari conformemente al disposto dell'art. 8, par. 2 del Reg. CE n. 1586/97 della Commissione,
- bianco di funghi (micelio) di cui al codice NC 06029110,
- gommalacca, gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali di cui al codice NC 1301,
- succhi ed estratti di oppio di cui al codice NC 13021100,
- succhi ed estratti di piretro o di radici delle piante da rotenone di cui al codice NC 13021400,
- altre mucillagini ed ispessenti di cui al codice NC 13023900;

b) inclusi:

- tutti i prodotti agricoli di cui all'allegato I ed i loro derivati ottenuti con un processo di trasformazione intermedio e avviati alla combustione nelle centrali elettriche per la produzione di energia,
- tutti i prodotti di cui all'allegato II ed i loro derivati destinati ad usi energetici,
- tutti i prodotti di cui al Reg. CEE n. 1722/93 della Commissione, semprechè non siano ottenuti da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione,
- tutti i prodotti di cui al Reg. CEE n. 1010/86 del Consiglio, semprechè non siano ottenuti da barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati da barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione.

ALLEGATO IV

N. CONTRATTO	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI ACQUISTO DI MATERIA PRIMA OTTENUTA SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATA PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE

AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - ROMA

☐ contratto iniziale

☐ contratto di modifica in sostituzione del contratto n. ....

CAMPAGNA 199..../ 199....

MATERIA PRIMA - SPECIE - ☐

DA UNA PARTE

|__| CONTRATTI INCOMPLETI O RIPORTANTI CORREZIONI O ABRASIONI SONO CONSIDERATI NULLI

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA ☐

RAGIONE SOCIALE ☐

NOME ☐ SESSO M ☐ F ☐ CODICE FISCALE ☐

DATA DI NASCITA ☐ giorno ☐ mese ☐ anno COMUNE DI NASCITA ☐ PROV. ☐

Resa media prevista sulle superfici ritirate dalla produzione:
- ☐ rappresentativa fissata dall'A.I.M.A.
- ☐ dell'azienda (attestata da perizia giurata)

☐☐☐ (Tonn./Ha)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA Ha			Are		RESA PREVISTA (Tonn./Ha)			
		TOTALE									

TOTALE QUANTITA' PREVISTA Tonnellate ☐☐☐☐☐ kg ☐☐

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:
- che i dati sopranportati sono esatti e ventieri,

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA

☐ di essere soggetto agli adempimenti IVA avendo un volume di affari sup. a L. 10 000 000 o comunque avendo rinunciato al diritto di esonero (art. 34 DPR n. 633 modificato da DPR 29.1.79 n.24)

☐ di essere esonerato dagli adempimenti IVA avendo un volume di affari non sup. a L. 10 000 000 (art. 34 DPR n. 633 modificato da DPR 29.1.79 n.24)

Qualora la posizione fiscale sopraindicata dovesse subire variazioni il sottoscritto dichiarante avrà cura di darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata R.R.

DICHIARA INOLTRE di aver preso visione e di accettare e rispettare gli impegni riportati sul retro del presente contratto

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C. si sottoscrivono le condizioni contrattuali seguenti: Qualità, campionamento e comunicazione dei risultati; Prezzo di acquisto; Pagamento della merce; Periodo di applicazione, modificazione, tribunale competente

E DALL'ALTRA

QUADRO B ☐ **IL PRIMO TRASFORMATORE** ☐ **IL COLLETTORE**

N. RICONOSCIMENTO ☐ PARTITA IVA ☐

RAGIONE SOCIALE ☐

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ☐ TELEFONO PREFISSO ☐ NUMERO ☐

COMUNE ☐ PROV. ☐ C.A.P. ☐ FAX PREFISSO ☐ NUMERO ☐

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME ☐

IL SOTTOSCRITTO ☐ PRIMO TRASFORMATORE ☐ COLLETTORE DICHIARA:

- le seguenti quantità previste di sottoprodotti da destinare per usi non alimentari (da indicare solo nel caso in cui il contratto riguarda semi di colza, ravizzone, girasole e soia)

EVENTUALI SOTTOPRODOTTI DESTINATI AD USO NON ALIMENTARE (farine)	QUANTITA' Tonn.					kg

DICHIARA INOLTRE di aver preso visione e di accettare e rispettare gli impegni riportati sul retro del presente contratto.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C. si sottoscrivono le condizioni contrattuali seguenti: Qualità, campionamento e comunicazione dei risultati; Prezzo di acquisto; Pagamento della merce; Periodo di applicazione, modificazione, tribunale competente.

Il presente contratto è stipulato per il periodo da __/__/____ a __/__/____.

Luogo della firma ☐

data ☐ giorno ☐ mese ☐ anno

(in carta non chimica - firme in originale)

Firma ☐ COLLETTORE ☐ PRIMO TRASFORMATORE ☐ COLTIVATORE RICHIEDENTE

I

OBBLIGHI DEL COLTIVATORE

1. Il coltivatore richiedente si impegna a seminare sulla totalità delle superfici dichiarate nel contratto la specie della materia prima indicata, utilizzata per la fabbricazione di prodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale;
2. il coltivatore richiedente si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto;
3. il coltivatore richiedente si impegna a consegnare la totalità della materia prima raccolta sulle superfici oggetto del contratto conformemente alle norme tecniche riconosciute per la materia prima di cui al punto III;
4. il coltivatore richiedente è tenuto a stipulare il contratto in tempo utile per consentire al "collettore" o al "primo trasformatore" di depositare lo stesso contratto entro le date di cui all'art. 6 par. 1 del reg. CE n. 1586/97, nonché a indicarne la durata;
5. il coltivatore richiedente si impegna a depositare i contratti presso l'Autorità competente unitamente alla domanda di compensazione;
6. il coltivatore richiedente garantisce formalmente che le superfici dichiarate nel contratto soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità alla compensazione di cui all'articolo 7 del Reg. CEE n. 1765/92 del consiglio del 30.6.92 e successive modifiche e/o integrazioni che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di alcuni seminativi, e del Reg. CEE 1586/97 della Commissione e successive modifiche, nonché del Reg. CEE 762/94 della Commissione del 6.4.94 e successive integrazioni e/o modificazioni;
7. il coltivatore richiedente si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni predetti.

II

OBBLIGHI DEL "PRIMO TRASFORMATORE" O "COLLETTORE"

1. Il "collettore" o il "primo trasformatore" è tenuto a depositare una copia del contratto entro i termini riportati nel paragrafo 1 dell'art. 6 del Reg. CE n. 1586/97;
2. Il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a ritirare, dandone comunicazione all'AIMA, la totalità della materia prima raccolta sulle superfici dichiarate nel contratto;
3. il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto;
4. il "collettore" si impegna a consegnare, dandone comunicazione all'AIMA, la materia prima oggetto del presente contratto ad un "primo trasformatore" riconosciuto;
5. il "primo trasformatore" si impegna a consegnare, dandone comunicazione all'AIMA, il prodotto intermedio e il sottoprodotto a trasformatori intermedi autorizzati;
6. il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a versare, entro il termine ultimo fissato per il deposito della domanda di compensazione, una garanzia bancaria o assicurativa all'AIMA per un importo pari a 250 Ecu/ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici messe a riposo nell'ambito del presente regime;
7. il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a garantire, entro i termini previsti, la trasformazione della materia prima nei seguenti prodotti finiti e sottoprodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale, il cui valore economico è superiore a quello di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano e/o animale:
   PRODOTTO FINITO ....
   SOTTOPRODOTTO (farine) ....
8. il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a fornire all'AIMA, al più tardi entro il 30 novembre di ciascuna campagna, gli elementi tecnici concernenti il processo di trasformazione delle materie prime di cui trattasi, nonché quelli economici;
9. il "primo trasformatore" o il "collettore" si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni predetti.

III

MODALITA DI CONSEGNA

IV

QUALITA, CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

1. La merce consegnata deve essere di qualità sana, leale e mercantile e conforme almeno alle seguenti caratteristiche tipo:
   UMIDITA: ....
   IMPURITA: ....
2. la riconduzione della quantità tal quale alla qualità tipo viene effettuata in base alla seguente formula:

V

PREZZO D'ACQUISTO

VI

PAGAMENTO DELLA MERCE

VII

PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE

1. Il contratto è valido per la campagna .... / ....;
2. se nuove disposizioni (Regolamenti nazionali o comunitari) dovessero modificare o integrare le disposizioni in vigore e di conseguenza il presente contratto, questo verrà adeguato di conseguenza;
3. per ogni controversia sarà nominato un collegio arbitrale tra le parti. In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro sarà quello di

ALLEGATO V

N. CONTRATTO INIZIALE	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

NUMERO DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO

Spett.le
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - ROMA

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI ACQUISTO DI MATERIA PRIMA OTTENUTA SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATA PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE

CAMPAGNA 199... / 199...

MATERIA PRIMA [ ]

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA [ ]

RAGIONE SOCIALE [ ]

NOME [ ] SESSO [M] [F] CODICE FISCALE [ ]

DATA DI NASCITA [ ] giorno [ ] mese [ ] anno COMUNE DI NASCITA [ ] PROV [ ]

QUADRO B [ ] **IL PRIMO TRASFORMATORE** [ ] **IL COLLETTORE**

N. RICONOSCIMENTO [ ] PARTITA IVA [ ]

RAGIONE SOCIALE [ ]

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO [ ]
TELEFONO PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

COMUNE [ ] PROV. [ ] C.A.P. [ ]
FAX PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME [ ]

COMUNICANO

[ ] la risoluzione del contratto di coltivazione succitato

[ ] le seguenti variazioni al contratto di coltivazione succitato

	Dichiarazione originale		Nuova Dichiarazione	
	ettari	are	ettari	are
Superficie complessiva coltivata	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	tonnellate	kg	tonnellate	kg
Quantità prevista	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Il Coltivatore richiede che

[ ] vengano accettate le sopra indicate VARIAZIONI DI SUPERFICIE, come risulta dall'allegato contratto di modifica del contratto iniziale

[ ] vengano accettate le VARIAZIONI relative ai dati anagrafici come da documentazione giustificativa allegata

[ ] vengano accettate le seguenti motivazioni per le VARIAZIONI DI QUANTITA' sopraindicate

Cause di forza maggiore per variazioni di quantità.

M1) Siccità	[ ]	periodo	da	a ....
M2) Incendio	[ ]	periodo	da	a ....
M3) Grandine / Allagamenti	[ ]	periodo	da	a ....
M4) Danni gravi ed imprevedibili arrecati da animali	[ ]	periodo	da	a ....
M5) Altro (specificare)	[ ]	periodo	da	a ....

Le cause di forza maggiore giustificano anche la variazione delle quantità di raccolto previste in domanda per le superfici NON a riposo :

da [ ] tonn. . [ ] kg a [ ] tonn. . [ ] kg (1)

(1) da compilare esclusivamente se la stessa specie e varietà è coltivata anche su superfici non a riposo

Il COLTIVATORE e il PRIMO TRASFORMATORE o il COLLETTORE allegano:

[ ] documentazione giustificativa della variazione rilasciata dal funzionario della Regione competente per territorio e operante nel settore agricolo o sanitario

[ ] contratto di modifica del contratto iniziale

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL COLTIVATORE RICHIEDENTE

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL PRIMO TRASFORMATORE O COLLETTORE

TIMBRO

Luogo della firma [ ]

data [ ] giorno [ ] mese [ ] anno

ALLEGATO VI

Spett.le
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - ROMA

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL PRIMO TRASFORMATORE E DEL COLLETTORE CHE ACQUISTANO MATERIE PRIME OTTENUTE SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE, UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE

REG. CEE n. 1765/92 del Consiglio e REG. CE n. 1586/97 della Commissione

QUADRO A ☐ IL PRIMO TRASFORMATORE ☐ IL COLLETTORE

PARTITA IVA ☐

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO
PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

FAX
PREFISSO NUMERO

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME

PREMESSO

che intende concludere contratti di coltivazione per la produzione delle seguenti materie prime:

da utilizzare per la fabbricazione di prodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale di cui al Reg. n° 1586/97

CHIEDE

di essere riconosciuto ai sensi della normativa nazionale e comunitaria e al riguardo

DICHIARA

di svolgere l'attività
☐ di commercializzazione
☐ di trasformazione
☐ di assuntoria

negli stabilimenti sottoindicati:

QUADRO B - SEDE O STABILIMENTO PRINCIPALE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

FAX
PREFISSO NUMERO

CAPACITA' (solo nel caso del collettore) tonn.

QUADRO C - ALTRI STABILIMENTI O CENTRI DI STOCCAGGIO E/O RACCOLTA UTILIZZATI

STABILIMENTI SECONDARI CENTRI DI STOCCAGGIO E/O RACCOLTA	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAPACITA' tonn. (solo nel caso del collettore)

Nel caso il riquadro risulti insufficiente è ammesso allegare un documento di parte debitamente intestato e firmato.

DICHIARA

- di possedere l'attrezzatura necessaria per l'accertamento delle caratteristiche qualitative: impurità e umidità.

SI IMPEGNA

- a rispettare tutti gli obblighi previsti per il regime in questione dalla normativa nazionale e comunitaria;
- a mantenere in locali o contenitori separati la materia prima e/o i prodotti intermedi ottenuti su superfici a riposo dall'analoga materia prima e/o prodotti intermedi ottenuti su superfici non a riposo;
- a consegnare, dandone comunicazione scritta all'AIMA, la materia prima ad un primo trasformatore riconosciuto (solo per il collettore);
- a consegnare, dandone comunicazione scritta all'AIMA, il prodotto intermedio e i sottoprodotti a trasformatori intermedi o finali autorizzati (solo per il primo trasformatore).

ALLEGA

- fotocopia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA della ditta;
- relazione tecnica concernente le caratteristiche degli impianti;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- certificato del tribunale attestante che l'impresa non è soggetta a procedure concorsuali o di fallimento;
- dichiarazione di solvibilità rilasciata da un istituto di credito (solo per il collettore);
- planimetria degli impianti con l'indicazione dei locali destinati allo stoccaggio timbrata e firmata dal titolare dell'impresa;
- certificato di vigenza;
- autorizzazione eventualmente richiesta per il tipo di attività esercitata ....

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*)
(legge n. 15/68)

Luogo della firma

data

giorno mese anno

In fede

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

(*) N B = L'autentica della firma riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa

ALLEGATO VII

Spett.le
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO 81 ROMA
Spett.le
Primo trasformatore o Collettore

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA TRASFORMAZIONE IN PRODOTTI FINITI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE DEI PRODOTTI INTERMEDI E/O SOTTOPRODOTTI OTTENUTI DALLE MATERIE PRIME COLTIVATE SU SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

REG CEE n 1765/92 del Consiglio e REG CE n 1586/97 della Commissione

IL TRASFORMATORE AUTORIZZATO FINALE

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO
PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

FAX
PREFISSO NUMERO

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME

DICHIARA LE SEGUENTI TRASFORMAZIONI:

PRODOTTI TRASFORMATI											PRODOTTI OTTENUTI									
											PRODOTTI FINITI					ALTRI PRODOTTI				
DATA	PRODOTTO TRASFORMATO (*)	Provenienza (°)	QUANTITA' TRASFORMATE Tonn.	kg	Coefficiente di trasformazione	PERDITE DI LAVORAZIONE Tonn.	kg	QUANTITA' DISTRUTTE (#) Tonn.	kg	PRODOTTO (*)	QUANTITA' Tonn.	kg	Prezzo	Acquirente	PRODOTTO (*)	QUANTITA' Tonn.	kg	Prezzo	Acquirente

(*) descrizione del prodotto o codice fornito dall'AIMA
(°) indicare il n. di bolla per i prodotti intermedi o i sottoprodotti e il n. T_5 in caso di prodotti provenienti da altri Paesi comunitari.
(#) da motivare

CONVALIDA DEL MINISTERO DELLE FINANZE (U.T.F.)
(solo se il prodotto finito è biodiesel ottenuto da oli di semi raffinati o greggi)

....

Luogo della firma

data

Firma del trasformatore

....

ALLEGATO VIII

Spett.le
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - ROMA

DICHIARAZIONE DI RACCOLTA E CONSEGNA DA PARTE DEL COLTIVATORE E DICHIARAZIONE DI PRESA IN CONSEGNA DEL COLLETTORE O DEL PRIMO TRASFORMATORE DI MATERIE PRIME OTTENUTE SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE

REG. CEE n° 1765/92 del Consiglio e REG. CE n° 1586/97 della Commissione

RACCOLTO 199.......

N. CONTRATTO		N. DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO	MATERIA PRIMA	QUANTITA' PREVISIONALE DI RACCOLTA RIPORTATA NEL CONTRATTO (*)	
N. RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO			Tonnellate	kg

(*) comprensiva di eventuali variazioni

QUADRO A - COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno)

COMUNE DI NASCITA

PROV.

QUADRO B ☐ **PRIMO TRASFORMATORE** ☐ **COLLETTORE CON CUI E' STATO STIPULATO IL CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI ACQUISTO**

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO: PREFISSO NUMERO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

FAX: PREFISSO NUMERO

RAPPRESENTANTE LEGALE

COGNOME E NOME

UBICAZIONE SEDE PRINCIPALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

PREFISSO NUMERO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

FAX: PREFISSO NUMERO

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 paragrafo 4 del Reg. CE n. 1586/97

- di aver raccolto e consegnato al sopraindicato ☐ Primo trasformatore ☐ Collettore

la totalità della materia prima raccolta sulla superficie oggetto del contratto come riportato in appresso.

Il ☐ PRIMO TRASFORMATORE ☐ COLLETTORE <u>DICHIARA:</u>

- di aver preso in consegna le quantità di materie prime raccolte dal coltivatore richiedente in esecuzione del contratto in questione.

LUOGO DI CONSEGNA	DATA	N. BOLLA	QUANTITA' TAL QUALE		CARATTERISTICHE		QUANTITA' TIPO	
(stabilimenti, centri di raccolta, centri di stoccaggio)	DI CONSEGNA		Tonn.	kg	umidità (%)	impurità (%)	Tonn.	kg
		TOTALE				TOTALE		

Il ☐ PRIMO TRASFORMATORE ☐ COLLETTORE <u>SI IMPEGNA:</u>

- a garantire l'utilizzazione della materia prima ottenuta sui terreni ritirati dalla produzione alla fabbricazione di prodotti finiti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale;
- a comunicare tempestivamente all'A.I.M.A. il nome, l'indirizzo, la partita IVA dei soggetti ai quali viene eventualmente ceduta e/o venduta la materia prima, i prodotti intermedi, i sottoprodotti e i coprodotti;
- a tenere in locali separati le materie prime raccolte su terreni ritirati dalla produzione rispetto a quelle raccolte su terreni non ritirati dalla produzione, nonchè i prodotti intermedi ottenuti;
- a trasmettere un tabulato riassuntivo delle consegne relative ai contratti stipulati suddiviso per ogni materia prima.

<u>IL COLTIVATORE RICHIEDENTE E IL COLLETTORE O IL PRIMO TRASFORMATORE DICHIARANO:</u>

☐ nessuna variazione in termini di superfici e di quantità previste nel contratto;

☐ le seguenti variazioni intervenute al contratto iniziale in termini di ☐ superfici ☐ quantità

come risulta dalla dichiarazione di variazione ☐ presentata in data __ / __ / ____
☐ allegata alla presente dichiarazione

·Il presente modulo si riferisce ad un solo contratto e ad un'unica materia prima.

Luogo delle firma ____________________

data ____ giorno ____ mese ____ anno

Firma del ☐ Collettore ☐ Primo trasformatore

Firma del coltivatore richiedente

ALLEGATO IX

Spett.le
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - ROMA

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA SUCCESSIVA EFFETTUATA DAL COLLETTORE O DAL PRIMO TRASFORMATORE DI MATERIE PRIME E/O PRODOTTI INTERMEDI SOTTOPRODOTTI O COPRODOTTI OTTENUTI SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE

REG. CEE n. 1765/92 del Consiglio e REG. CE n. 1586/97 della Commissione

RACCOLTO 199.......

QUADRO A ☐ **IL PRIMO TRASFORMATORE** ☐ **IL COLLETTORE CHE HA STIPULATO IL CONTRATTO**

N. RICONOSCIMENTO ☐ PARTITA IVA ☐

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE — PROV. — C.A.P. — FAX PREFISSO NUMERO

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME

STABILIMENTO PRINCIPALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — PREFISSO NUMERO

COMUNE — PROV. — C.A.P — FAX PREFISSO NUMERO

DICHIARA di aver consegnato:

Data di consegna	N. Bolla di consegna	Prodotto (*)	Prezzo	Acquirente trasformatore (nome, indirizzo)	Provenienza (#)	Quantità tal quale Tonn	kg	Caratteristiche (§) Umidità (%)	Impurità (%)	Quantità tipo (§) Tonn.	kg

(*) descrizione del prodotto o codice fornito dall'AIMA
(#) indicare i num. dei contratti in caso di materia prima, il n. bolla per i prodotti intermedi o i sottoprodotti o il n. T_5 in caso di prodotto proveniente da altri Paesi comunitari
(§) da indicare solo per le materie prime

IL SOTTOSCRITTO ☐ PRIMO TRASFORMATORE ☐ COLLETTORE SI IMPEGNA

- a garantire l'utilizzazione della materia prima e/o prodotto intermedio per la fabbricazione di prodotti finiti non destinati all'alimentazione umana e/o animale entro i termini stabiliti;
- a consegnare, dandone comunicazione scritta all'AIMA, la materia prima oggetto del presente contratto ad un primo trasformatore riconosciuto (solo per il collettore);
- a consegnare, dandone comunicazione scritta all'AIMA, il prodotto intermedio e i sottoprodotti a trasformatori intermedi o finali autorizzati (solo per il primo trasformatore);
- a fornire un tabulato firmato e timbrato contenente i numeri delle bolle di consegna e i riferimenti ai corrispondenti numeri di contratto ed un analogo elenco su supporto magnetico

QUADRO B - EQUIVALENZA

IL SOTTOSCRITTO ☐ PRIMO TRASFORMATORE ☐ COLLETTORE DICHIARA:

- di aver consegnato i quantitativi equivalenti di
  - ☐ MATERIA PRIMA .... Tonn. kg (*)
  - ☐ PRODOTTO INTERMEDIO .... Tonn. kg
  - ☐ SOTTOPRODOTTO .... Tonn. kg

corrispondenti qualitativamente e quantitativamente al/ai prodotti originari di cui ai contratti, o bolle, o T_5 n. ....

per l'ottenimento dei prodotti finiti ...., ..., ...

al trasformatore .... (nome, indirizzo) in data __/__/____ Autorizzazione AIMA n. ...... del __/__/____

(*) esprimere in quantità tipo per le materie prime

Luogo della firma

data — giorno mese anno

Firma
☐ PRIMO TRASFORMATORE ☐ COLLETTORE

ALLEGATO X

Spett.le
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO 81 ROMA

COMUNICAZIONE DI CONSEGNA EFFETTUATA DA TRASFORMATORI AUTORIZZATI DI PRODOTTI INTERMEDI, SOTTOPRODOTTI E COPRODOTTI OTTENUTI DA MATERIA PRIMA COLTIVATA SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE

REG. CEE n. 1765/92 del Consiglio e REG. CE n. 1586/97 della Commissione

IL TRASFORMATORE AUTORIZZATO

PARTITA IVA [ ]

RAGIONE SOCIALE [ ]

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO [ ]

TELEFONO: PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

COMUNE [ ] PROV [ ] C.A.P. [ ]

FAX: PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME [ ]

COMUNICA:

- di aver consegnato le seguenti quantità:

DATA DI CONSEGNA	N.BOLLA	PRODOTTO (*)	PREZZO	ACQUIRENTE (nome, indirizzo)	QUANTITA'		NUMERO T_5 (**)	% SUL TOTALE T_5 (**)
					Tonnellate	kg		

(*) descrizione del prodotto o codice fornito dall'AIMA
(**) da compilare solo in caso di prodotto proveniente da altri Paesi comunitari

Il sottoscritto TRASFORMATORE SI IMPEGNA:

- a garantire l'utilizzazione dei prodotti intermedi e sottoprodotti per la fabbricazione di prodotti finiti non destinati all'alimentazione umana e/o animale entro i termini previsti;
- a mantenere in locali o contenitori separati i prodotti intermedi e/o sottoprodotti ottenuti da materie prime coltivate su superfici a riposo dagli analoghi prodotti ottenuti da materie prime coltivate su superfici non a riposo;
- a tenere i registri di carico e scarico dei prodotti in questione;
- a sottoporsi ai controlli effettuati dall'AIMA;
- ad effettuare le comunicazioni previste dalla normativa nazionale.

Luogo della firma [ ]

data [ ]

Firma del rappresentante legale

ALLEGATO XI

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE MATERIE PRIME DEI PRODOTTI INTERMEDI SOTTOPRODOTTI E COPRODOTTI OTTENUTI SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE

REGOLAMENTO CE n. 1586/97 DELLA COMMISSIONE

☐ **PRIMO TRASFORMATORE** N. RICONOSCIMENTO ☐ ☐ **TRASFORMATORE AUTORIZZATO**

PRODOTTO DESCRIZIONE ____________

STABILIMENTO ____________

CARICO													
DATA	N BOLLA	FORNITORE	N CONTRATTO o EVENTUALE T_5 (*)	QUANTITA' TAL QUALE		CARATTERISTICHE (#)		QUANTITA' TIPO (#)		TOTALE PROGRESSIVO QUANTITA' TIPO		PREZZO
				Tonn	kg	Umidità (%)	Impurità (*)	Tonn.	kg	Tonn.	kg	

(*) N. contratto in caso di materia prima o N. T_5 nel caso di prodotto proveniente da altri Paesi comunitari
(#) solo in caso di materia prima

SCARICO																							
PRODOTTI TRASFORMATI									PRODOTTI OTTENUTI									PRODOTTI VENDUTI					
									PRODOTTI FINITI			PRODOTTI INTERMEDI			SOTTOPRODOTTI								
DATA	PROVENIENZA (*)	QUANTITA' (°)		Coefficiente di trasformazione	PERDITE DI LAVORAZIONE		QUANTITA' DISTRUTTE (§)		PRODOTTO (#)	QUANTITA'		PRODOTTO (#)	QUANTITA'		PRODOTTO (#)	QUANTITA'		PRODOTTO (#)	N. BOLLA	ACQUIRENTE	QUANTITA'		PREZZO
		Tonn.	kg		Tonn.	kg	Tonn.	kg		Tonn.	kg		Tonn.	kg		Tonn.	kg				Tonn.	kg	

(*) indicare il n. contratto in caso di materie prime, il n. bolla per i prodotti intermedi e i sottoprodotti o l'eventuale n. T_5 in caso di prodotto proveniente da altri Paesi comunitari
(°) espressa in qualità tipo per le materie prime
(§) da motivare
(#) descrizione del prodotto o codice fornito dall'AIMA

ALLEGATO XII

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE MATERIE PRIME CHE POSSONO ESSERE COLTIVATE SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE

REG CEE n 1765/92 del Consiglio e REG. CE n 1586/97 della Commissione

☐ COLLETTORE ☐ PRIMO TRASFORMATORE (solo per i centri di raccolta o stoccaggio)

N RICONOSCIMENTO ____________

MATERIA PRIMA ____________

☐ **CENTRO DI RACCOLTA E/O STOCCAGGIO**

____

☐ **SEDE PRINCIPALE**

CARICO

DATA	N. BOLLA	COLTIVATORE FORNITORE	N CONTRATTO o EVENTUALE T_5 (*)	QUANTITA' TAL QUALE		CARATTERISTICHE		QUANTITA' TIPO		TOTALE PROGRESSIVO QUANTITA' TIPO	
				Tonn	kg	UMIDITA' (%)	IMPURITA' (%)	Tonn.	kg	Tonn	kg
Riporto											
Totali a riportare											

(*) indicare il numero di contratto in caso di materia prima o il numero T_5 per prodotto proveniente da altri Paesi comunitari

SCARICO

DATA	N. BOLLA	PREZZO	PRIMO TRASFORMATORE (nome, indirizzo)	N CONTRATTO o EVENTUALE T_5 (*)	(#)	QUANTITA' TAL QUALE		CARATTERISTICHE		QUANTITA' TIPO		TOTALE PROGRESSIVO QUANTITA' TIPO	
						Tonn	kg	UMIDITA' (%)	IMPURITA' (%)	Tonn.	kg	Tonn.	kg
Riporto													
Totali a riportare													

(*) indicare il numero di contratto in caso di materia prima o il numero T_5 per prodotto proveniente da altri Paesi comunitari

(#) barrare la casella relativa se trattasi di quantitativo in equivalenza

ALLEGATO XIII

Spett.le
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - ROMA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DEL TRASFORMATORE INTERMEDIO O FINALE CHE ACQUISTA PRODOTTI INTERMEDI O SOTTOPRODOTTI OTTENUTI DA MATERIE PRIME COLTIVATE SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE

REG. CEE n. 1765/92 del Consiglio e REG. CE n. 1586/97 della Commissione

QUADRO A - IL TRASFORMATORE

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO
PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

FAX
PREFISSO NUMERO

RAPPRESENTANTE LEGALE

COGNOME E NOME

PREMESSO

che intende trasformare i prodotti intermedi o i sottoprodotti ottenuti nell'ambito del presente regime in prodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale

CHIEDE

di essere autorizzato ai sensi della normativa nazionale e al riguardo

DICHIARA

di svolgere la seguente attività di trasformazione: ....

negli stabilimenti sottoindicati:

QUADRO B - SEDE O STABILIMENTO PRINCIPALE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV C.A.P.

FAX
PREFISSO NUMERO

QUADRO C - ALTRI STABILIMENTI UTILIZZATI

STABILIMENTI SECONDARI	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO

SI IMPEGNA

- a garantire l'utilizzazione dei prodotti intermedi e dei sottoprodotti per la fabbricazione di prodotti finiti non destinati all'alimentazione umana e/o animale entro i termini previsti;
- a mantenere in locali o contenitori separati i prodotti intermedi e/o sottoprodotti ottenuti da materie prime coltivate su superfici a riposo dagli analoghi prodotti ottenuti da materie prime coltivate su superfici non a riposo;
- a tenere i registri di carico e scarico dei prodotti in questione;
- a sottoporsi ai controlli effettuati dall'AIMA;
- ad effettuare le comunicazioni previste dalla normativa nazionale.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*)
(legge n. 15/68)

Luogo della firma

data

giorno mese anno

In fede

(firma del rappresentante legale)

(*) N.B. = L'autentica della firma riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa

ALLEGATO XIV

ELENCO DEI COMUNI

REGIONE: CALABRIA

FASCIA ALTIMETRICA: VIBO VALENTIA MONTAGNA INTERNA

REGIME GENERALE												REGIME	
MAIS		ALTRI CEREALI		PROTEICHE		LINO NON TESSILE		SEMI OLEOSI		SET-ASIDE		SEMPLIFICATO	
Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)
45,60	247,79	18,58	100,96	18,58	145,83	18,58	195,28	33,75	619,94	23,56	162,16	23,56	128,03

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DESCRIZIONE COMUNE	CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DESCRIZIONE COMUNE
102	2	ARENA	102	24	NARDODIPACE
102	4	BROGNATURO	102	37	SERRA SAN BRUNO
102	10	FABRIZIA	102	38	SIMBARIO
102	22	MONGIANA	102	41	SPADOLA

REGIONE: CALABRIA

FASCIA ALTIMETRICA: VIBO VALENTIA COLLINA INTERNA

REGIME GENERALE												REGIME	
MAIS		ALTRI CEREALI		PROTEICHE		LINO NON TESSILE		SEMI OLEOSI		SET-ASIDE		SEMPLIFICATO	
Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)
40,80	221,71	18,09	98,30	18,09	141,99	18,09	190,13	20,74	195,45	20,74	142,75	20,74	112,70

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DESCRIZIONE COMUNE	CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DESCRIZIONE COMUNE
102	1	ACQUARO	102	28	PIZZONI
102	5	CAPISTRANO	102	29	POLIA
102	7	DASA'	102	31	ROMBIOLO
102	8	DINAMI	102	32	SAN CALOGERO
102	11	FILADELFIA	102	33	SAN COSTANTINO CALABRO
102	12	FILANDARI	102	34	SAN GREGORIO D'IPPONA
102	13	FILOGASO	102	35	SAN NICOLA DA CRISSA
102	15	FRANCICA	102	36	SANT'ONOFRIO
102	16	GEROCARNE	102	39	SORIANELLO
102	17	IONADI	102	40	SORIANO CALABRO
102	19	LIMBADI	102	43	STEFANACONI
102	20	MAIERATO	102	45	VALLELONGA
102	21	MILETO	102	46	VAZZANO
102	23	MONTEROSSO CALABRO	102	50	ZUNGRI

REGIONE: CALABRIA

FASCIA ALTIMETRICA: VIBO VALENTIA COLLINA LITORANEA

REGIME GENERALE												REGIME	
MAIS		ALTRI CEREALI		PROTEICHE		LINO NON TESSILE		SEMI OLEOSI		SET-ASIDE		SEMPLIFICATO	
Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)	Resa (Q/ha)	Importo compens. (Ecu)
33,58	182,47	16,73	90,91	16,73	131,31	16,73	175,83	18,61	175,38	18,61	128,09	18,61	101,13

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DESCRIZIONE COMUNE	CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DESCRIZIONE COMUNE
102	3	BRIATICO	102	27	PIZZO
102	6	CESSANITI	102	30	RICADI
102	9	DRAPIA	102	42	SPILINGA
102	14	FRANCAVILLA ANGITOLA	102	44	TROPEA
102	18	JOPPOLO	102	47	VIBO VALENTIA
102	25	NICOTERA	102	48	ZACCANOPOLI
102	26	PARGHELIA	102	49	ZAMBRONE

ALLEGATO XV

Codifica delle varietà ammesse all'aiuto supplementare alla produzione di grano duro

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Adamello	73	Italo
2	Adige	34	Ixos
3	Agridur	35	Lemares
7	Appio	88	Lloyd
8	Appulo	37	Marmilla
9	Arcangelo	39	Messapia
103	Arcobaleno	96	Mongibello
82	Ares	41	Neodur
91	Baliduro	43	Norba
10	Balsamo	44	Nudura
83	Bracco	45	Ofanto
13	Brindur	97	Olimpo
92	Bronte	46	Olinto
84	Ceedur	47	Parsifal
93	Ciccio	89	Pedrisco
17	Cirillo	48	Peres
85	Colorado	49	Perseo
76	Colosseo	80	Platani
18	Cosmodur	52	Plinio
19	Creso	90	Preco
20	Crispiero	54	Radioso
23	Doral	55	Ringo
24	Duilio	98	Rusticano
94	Durfort	74	Salentino
71	Elios	100	San Carlo
77	Exeldur	75	Semolon
26	Fauno	57	Simeto
27	Fenice	81	Solex
28	Fenix	101	Svevo
29	Flavio	59	Tavoliere
78	Fortore	60	Tresor
79	Gardena	63	Valbelice
30	Gianni	65	Valnova
87	Giemme	102	Vitromax
31	Granizo	69	Vitron
32	Grazia	70	Zenit
95	Iride	99	Varietà non ammesse all'aiuto supplementare

Alle sopraelencate varietà verranno aggiunte quelle per le quali, a norma del D.M. 25 luglio 1997, i costitutori faranno richiesta di ammissione alla prova parcellare in campo (varietà precedentemente escluse per limite di diffusione e non per qualità), nonché le nuove varietà che saranno iscritte al registro nazionale delle varietà entro il 31 Dicembre 1997.

97A7492

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652422) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**440.000**
- semestrale	L.	**250.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	**360.000**
- semestrale	L.	**200.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	**100.000**
- semestrale	L.	**60.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**92.500**
- semestrale	L.	**60.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**236.000**
- semestrale	L.	**130.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**92.000**
- semestrale	L.	**59.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**231.000**
- semestrale	L.	**126.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**950.000**
- semestrale	L.	**514.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	**850.000**
- semestrale	L.	**450.000**

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**140.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**91.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**410.000**
Abbonamento semestrale	L.	**245.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 2 3 0 1 9 7 *

L. 4.500